SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 marzo 2022 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova

Corte suprema di cassazione

Ministero dello sviluppo economico

Regione Liguria

Regione Marche

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 2022.

Definizione delle risorse spettanti a ciascuna autonomia speciale per gli anni 2022-2024.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», i quali, al fine di ridurre la pressione fiscale, apportano modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche a decorrere dal 1° gennaio 2022, in accordo con gli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita economica e sociale;

Visto il comma 4 del medesimo art. 1 della legge n. 234 del 2021, il quale, in relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dispone, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF derivante dai commi 2 e 3 del citato art. 1;

Visto, in particolare, il secondo periodo del richiamato comma 4, il quale prevede che gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale per gli anni 2022-2024 sono stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale;

Preso atto degli effetti sul gettito Irpef di ciascuna autonomia speciale derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della precitata legge n. 234 del 2021, stimati dal Dipartimento delle finanze;

Visti, altresì, i commi 4 e 5 dell'art. 10 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46), che hanno abrogato, a decorrere dal 1° marzo 2022, le detrazioni per i figli a carico con esclusione di quelle per i figli di età maggiore di ventuno anni;

Preso atto degli effetti sul gettito Irpef di ciascuna autonomia speciale derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 10 del precitato decreto legislativo n. 230 del 2021, stimati dal Dipartimento delle finanze;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le relative norme di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana» e le relative norme di attuazione;

Visto l'accordo tra il Governo e i rappresentanti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto in data 1° marzo 2022, con il quale sono stati definiti, sulla base dell'istruttoria operata dal tavolo tecnico appositamente previsto, gli importi da trasferire a ciascuna autonomia speciale per gli anni 2022, 2023 e 2024, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021;

Ravvisata la necessità di procedere alla definizione delle risorse spettanti a ciascuna autonomia speciale in attuazione del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021;

Decreta:

Articolo unico

1. In relazione a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli importi da riconoscere a ciascuna autonomia speciale per gli anni 2022, 2023 e 2024 sono indicati nella seguente tabella:

Regioni a Statuto Speciale/Provincie autonome	Importi a compensazione perdita compartecipazione Irpef		
	2022	2023	2024
Valle d'Aosta	26,7	24,5	24,5
Friuli-Venezia Giulia	165,7	152,6	152,6
Trento	106,5	95,7	95,7
Bolzano	113,5	103,1	103,1
Sicilia	352,9	299,8	299,8
Sardegna	180,9	164,6	164,6
TOTALE RSS e Provincie aut.	946,1	840,3	840,3
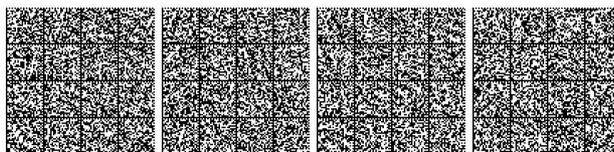
2. Con proprio decreto possono essere apportate le occorrenti variazioni compensative di bilancio nell'ambito degli stanziamenti iscritti nella Missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», Programma «Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2022-2024.

3. Le risorse erogate alle autonomie speciali ai sensi del comma 1 sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2022

Il Ministro: FRANCO

22A01985

DECRETO 21 marzo 2022.

Modifica del decreto 4 giugno 2019 - Riduzione dell'aliquota di accisa sulla birra.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini dell'accisa;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, in seguito TUA, ed in particolare:

l'art. 28, che stabilisce che la fabbricazione della birra sia effettuata in regime di deposito fiscale;

l'art. 35, comma 1, che, ai fini dell'applicazione dell'accisa sulla birra, stabilisce le modalità di accertamento del prodotto nei depositi fiscali di birra;

l'art. 35, comma 3-*bis* che, ai fini dell'applicazione dell'accisa, reca disposizioni in materia di accertamento della birra prodotta nei birrifici di cui all'art. 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, prevedendo l'applicazione, per la birra realizzata in tali impianti, dell'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al predetto testo unico ridotta del 40 per cento e, limitatamente all'anno 2022, del 50 per cento;

l'art. 35, comma 3-*quater*, che stabilisce, limitatamente all'anno 2022, un'aliquota di accisa ridotta sulla birra realizzata nei birrifici di cui all'art. 2, comma 4-*bis*, della predetta legge n. 1354 del 1962, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri, in misura differenziata in relazione alla produzione di birra annua dei medesimi birrifici;

Visto l'art. 2, comma 4-*bis*, della predetta legge n. 1354 del 1962, e successive modificazioni, in cui, si precisa che per piccolo birrificio indipendente si intende un birrificio che sia, in particolare, legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 24 giugno 2019 con il quale si stabiliscono le modalità attuative delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 3-*bis*, del TUA relativamente all'assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti di cui al medesimo comma 3-*bis*;

Visto l'art. 1, comma 987, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, si provveda a modificare il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019 al fine di prevedere le disposizioni attuative delle norme previste dall'art. 1, comma 985, della medesima legge n. 234 del 2021 che ha inserito il predetto comma 3-*quater* nell'art. 35 del TUA;

Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore della fabbricazione della birra;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 1, nella lettera *c)*, dopo le parole: «40 per cento», è inserito il seguente periodo: «e, per il solo anno 2022, del 50 per cento.»;

b) dopo l'art. 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis* *(Disposizioni particolari per la birra immessa in consumo nell'anno 2022).* — 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 10 del presente articolo, alla
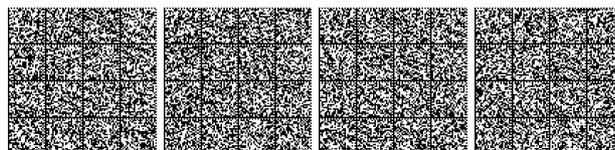
birra immessa in consumo nell'anno 2022 da una fabbrica di birra, munita della licenza fiscale rilasciata ai sensi del decreto ministeriale n. 153/2001, che ha una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri di birra e ha tutti i requisiti, diversi dalla produzione annua, indicati all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, si applica, al momento dell'immissione in consumo nel territorio nazionale direttamente dalla predetta fabbrica, un'aliquota di accisa ridotta ai sensi dell'art. 35, comma 3-*quater*, del TUA.

2. Sull'intero quantitativo di birra immesso in consumo nell'anno 2022 da una fabbrica di cui al comma 1 avente una produzione, nel medesimo anno, superiore a 10.000 ettolitri e fino a 30.000 ettolitri, si applica l'aliquota di accisa prevista dall'allegato I annesso al TUA nella misura ridotta del 30 per cento; sull'intero quantitativo di birra immesso in consumo nell'anno 2022 da una fabbrica di cui al comma 1 avente una produzione, nel medesimo anno, superiore a 30.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri, si applica l'aliquota di accisa prevista dall'allegato I annesso al TUA nella misura ridotta del 20 per cento.

3. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al comma 2, il depositario autorizzato della fabbrica di cui al comma 1 comunica, mediante PEC, all'ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del deposito fiscale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli estremi della licenza fiscale di cui al comma 1 e il volume stimato di birra che intende produrre nella fabbrica nel corso dell'anno 2022, che deve risultare superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri. Alla comunicazione è allegata una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta la produzione di birra presa in carico nel registro di magazzino per l'anno 2021, che deve essere compresa tra 10.000 ettolitri e 60.000 ettolitri, nonché la sussistenza di tutti i requisiti, diversi dalla produzione annua, indicati all'art. 1, comma 1, lettera *b)*; il depositario autorizzato si impegna altresì a comunicare mediante PEC al predetto ufficio delle dogane ogni successiva variazione dei dati trasmessi ai sensi del presente comma entro dieci giorni dalla data in cui le stesse variazioni si sono verificate.

4. Il depositario autorizzato della fabbrica di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2023, presenta, tramite PEC, all'ufficio delle dogane di cui al comma 3, una dichiarazione riepilogativa riportante il volume della birra, realizzata e condizionata nell'anno 2022, complessivamente preso in carico nel registro annuale di magazzino e il volume della birra immesso in consumo nel medesimo anno 2022, con indicazione dell'accisa versata e dell'aliquota applicata.

5. L'aliquota ridotta di cui al comma 2 si applica anche alla birra immessa in consumo nel territorio dello Stato, nell'anno 2022, dal soggetto obbligato nazionale che la riceve direttamente da una fabbrica di birra avente sede in un altro Paese dell'Unione europea, a condizione che la medesima fabbrica abbia prodotto, nell'anno 2021, un volume di birra superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri e che la stessa abbia i requisiti, diversi dalla produzione annua, indicati all'art. 1, comma 1, lettera *b)*. Il medesimo soggetto obbligato nazionale, entro il 31 gennaio 2023, presenta, tramite PEC, all'ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del proprio deposito, una dichiarazione riepilogativa riportante, con riguardo all'anno 2022 e con riferimento a ciascuna fabbrica di cui al presente comma da cui ha ricevuto birra condizionata, i relativi codici di accisa, i volumi di birra immessi in consumo nel territorio nazionale per ciascuna di esse con indicazione dell'accisa versata e dell'aliquota applicata. Alla medesima dichiarazione sono allegate le certificazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione del 17 dicembre 2021 dalle quali deve risultare la produzione di birra relativa all'anno 2021 e la produzione di birra relativa all'anno 2022, ognuna delle quali deve essere superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri.

6. Nel caso in cui dalle dichiarazioni previste dai commi 4 e 5 risulta che sulla birra immessa in consumo nell'anno 2022 è dovuta un'accisa maggiore di quella versata, l'ufficio competente di cui ai commi 3 e 5 notifica al depositario autorizzato della fabbrica di cui al comma 1 e al soggetto obbligato nazionale un avviso di pagamento per il recupero della maggiore accisa. I predetti uffici, previa diffida all'interessato, provvedono a notificare analogo avviso di pagamento per il recupero dell'accisa al depositario autorizzato e al soggetto obbligato nazionale che non presentino, nel termine previsto, le dichiarazioni di cui, rispettivamente, al comma 4 e al comma 5 o le presentino senza i previsti allegati.

7. Nel caso in cui nella fabbrica di birra di cui al comma 1 è stato realizzato e condizionato, nell'anno 2022, un volume di birra, superiore a 10.000 ettolitri ed è stata versata, sulla birra immessa in consumo nel medesimo anno, un'accisa maggiore di quella dovuta ai sensi del comma 2, il depositario autorizzato della medesima fabbrica presenta, entro il 28 febbraio 2023, all'ufficio competente, un'istanza di rimborso della maggiore accisa mediante accredito ai sensi dell'art. 6, comma 4, del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, d'ora in avanti indicato come decreto n. 689/1996, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta. Alla predetta istanza è allegata la dichiarazione prevista dal comma 4 e, ove non già presentata ai sensi del comma 3, una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
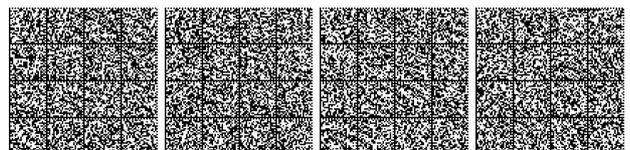
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta la sussistenza di tutti i requisiti, diversi dalla produzione annua, indicati all'art. 1, comma 1, lettera *b)*.

8. Nel caso in cui nella fabbrica di birra di cui al comma 1 è stato realizzato e condizionato, nell'anno 2022, un volume di birra non superiore a 10.000 ettolitri ed è stata versata, sulla birra immessa in consumo nel medesimo anno, un'accisa maggiore di quella ridotta di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, il depositario autorizzato della fabbrica di birra di cui al comma 1 presenta, entro il 28 febbraio 2023, all'ufficio competente, un'istanza di rimborso della predetta maggiore accisa mediante accredito ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto n. 689/1996, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta. Alla predetta istanza è allegata la dichiarazione prevista dal comma 4.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione anche per le fabbriche di birra di cui al comma 5 qualora ricorrano le condizioni previste dai medesimi commi; in tali casi l'istanza di rimborso è presentata negli stessi termini indicati dai predetti commi, dal soggetto obbligato nazionale di cui al comma 5.

10. L'aliquota ridotta di cui al comma 2 si applica, con le modalità di cui al comma 11 anche alla birra immessa in consumo nell'anno 2022 da fabbriche di birra, munite della licenza fiscale rilasciata ai sensi del decreto ministeriale n. 153/2001, che iniziano la loro attività nel corso del medesimo anno 2022 e hanno una produzione, relativa allo stesso anno, superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri di birra.

11. I depositari autorizzati delle fabbriche di birra di cui al comma 10, tenuti alla comunicazione di cui al comma 3, allegano alla medesima una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta la sussistenza di tutti i requisiti, diversi dalla produzione annua, indicati all'art. 1, comma 1, lettera *b)*. I predetti depositari autorizzati, entro il 31 gennaio 2023, presentano, tramite PEC, all'ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del deposito fiscale, la dichiarazione riepilogativa di cui al comma 4 riportante il volume della birra, realizzata e condizionata nell'anno 2022, complessivamente presa in carico nel registro annuale di magazzino e il volume della medesima birra immessa in consumo nello stesso anno 2022 con l'indicazione dell'accisa versata applicando l'aliquota di accisa prevista dall'allegato I al TUA. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al comma 2, i depositari autorizzati delle fabbriche di birra di cui al comma 10 presentano, entro il 28 febbraio 2023, al predetto ufficio competente, un'istanza di rimborso della maggiore accisa versata nella misura corrispondente alla differenza tra l'imposta versata e quella calcolata, con l'applicazione dell'aliquota ridotta, sulla base dei dati contenuti nella predetta dichiarazione riepilogativa, mediante accredito ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto n. 689/1996, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

12. L'aliquota ridotta di cui al comma 2 si applica anche alla birra immessa in consumo nel territorio dello Stato, nell'anno 2022, dal soggetto obbligato nazionale che la riceve direttamente da una fabbrica di birra, avente sede in un altro Paese dell'Unione europea, che inizia la sua attività nel corso dell'anno 2022 e ha una produzione relativa al medesimo anno, superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri di birra. In tal caso, il medesimo soggetto obbligato nazionale, tenuto a presentare la dichiarazione riepilogativa di cui al comma 5 nel termine ivi previsto, allega alla medesima la certificazione prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione del 17 dicembre 2021 dalla quale risulta la produzione di birra relativa all'anno 2022. Il predetto soggetto presenta, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al comma 2, l'istanza di rimborso di cui al comma 11 entro il medesimo termine e secondo le stesse modalità ivi previsti.

13. Nel caso in cui dalla dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 2, risulta che, nell'anno 2022, la piccola birreria nazionale ha complessivamente preso in carico nel registro annuale di magazzino un volume di birra superiore al limite produttivo previsto dall'art. 1, comma 1, lettera *e)* e comunque non superiore a 60.000 ettolitri, è applicata, sull'intero volume di birra immesso in consumo nel medesimo anno, l'aliquota di accisa ridotta nella misura prevista dal comma 2. La predetta aliquota si applica altresì alla birra immessa in consumo, nell'anno 2022, dal soggetto obbligato nazionale che l'ha ricevuta dalla piccola birreria unionale la cui produzione, nel medesimo anno 2022, risulta, dalla dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 3, superiore al limite produttivo previsto dall'art. 1, comma 1, lettera *f)* e comunque non superiore a 60.000 ettolitri. Ai fini del recupero della maggiore accisa dovuta, l'ufficio competente notifica, un avviso di pagamento all'esercente la predetta piccola birreria nazionale ovvero al suddetto soggetto obbligato nazionale. In tali casi, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 8, comma 5, primo periodo.

14. L'aliquota ridotta di cui al comma 2 si applica anche alla birra immessa in consumo nell'anno 2022 da microbirrifici che superano il limite di produzione dei 10.000 ettolitri e che nel corso del medesimo anno adeguano l'assetto del deposito fiscale a quello configurato dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 153/2001, previa comunicazione effettuata dall'esercente all'ufficio competente ed adempimento delle necessarie prescrizioni impartite a tal fine. In questi casi non trova applicazione quanto previsto dall'art. 8, comma 5, primo periodo. L'ufficio competente provvede a notificare al depositario autorizzato un avviso di pagamento per
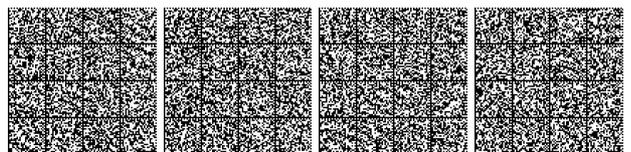
il recupero della maggiore accisa dovuta sui quantitativi complessivamente immessi in consumo nel 2022, quali risultanti dalla dichiarazione riepilogativa prevista dal comma 4, per un importo pari alla differenza tra l'imposta calcolata ad aliquota ridotta di cui al comma 2 e quella versata ad aliquota ridotta nella misura prevista per il solo anno 2022 dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Per il rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 10-*bis*, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019 come modificato dall'art. 1 del presente decreto, il depositario autorizzato della fabbrica di cui all'art. 10-*bis*, comma 1, del predetto decreto presenta all'ufficio di cui al predetto art. 10-*bis*, comma 3, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per il rimborso della maggiore accisa eventualmente versata dal soggetto obbligato nazionale di cui all'art. 10-*bis*, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, in relazione alla birra ricevuta dalla fabbrica di birra di cui al medesimo art. 10-*bis*, comma 5 e immessa in consumo nel territorio nazionale nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2022

Il Ministro: FRANCO

22A02003

DECRETO 24 marzo 2022.

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° ottobre – 31 dicembre 2021. Applicazione dal 1° aprile al 30 giugno 2022.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi dell'art. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 24 settembre 2021, recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 28 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 30 dicembre 2021 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 2021 - 31 dicembre 2021 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° ottobre 2021 - 31 dicembre 2021 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108;
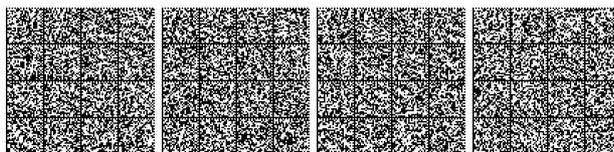
Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora, condotte a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», come successivamente modificato e integrato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, di «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 2021 - 31 dicembre 2021, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A)*.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2022.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° gennaio 2022 - 31 marzo 2022 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

5. Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2022

Il dirigente generale: CAPPIELLO

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETT PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2021

APPLICAZIONE DAL 1° APRILE FINO AL 30 GIUGNO 2022

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	10,27	16,8375
	oltre 5.000	7,58	13,4750
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	14,97	22,7125
	oltre 1.500	14,55	22,1875
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI	fino a 50.000	6,72	12,4000
	da 50.000 a 200.000	4,84	10,0500
	oltre 200.000	2,88	7,6000
CREDITO PERSONALE		9,22	15,5250
CREDITO FINALIZZATO		9,03	15,2875
FACTORING	fino a 50.000	3,34	8,1750
	oltre 50.000	2,19	6,7375
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		3,11	7,8875
- A TASSO VARIABILE		3,01	7,7625
LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI	fino a 25.000	7,59	13,4875
	oltre 25.000	6,41	12,0125
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	8,10	14,1250
	oltre 25.000	4,90	10,1250
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		1,99	6,4875
- A TASSO VARIABILE		2,27	6,8375
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 15.000	11,00	17,7500
	oltre 15.000	7,02	12,7750
CREDITO REVOLVING		15,80	23,7500
FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO		11,45	18,3125
ALTRI FINANZIAMENTI		10,54	17,1750

<u>AVVERTENZA</u>: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.

<u>(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.</u>

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2021 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.
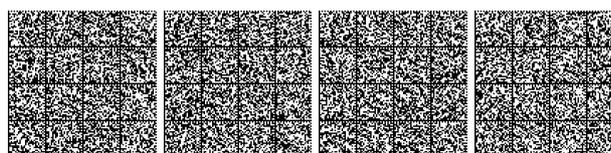
ALLEGATO

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le seguenti operazioni: «credito personale», «credito finalizzato», «*leasing*: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale», «mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile», «altri finanziamenti», «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» e «finanziamenti con utilizzo di carte di credito» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di credito in conto corrente», «scoperti senza affidamento», «credito *revolving*», «finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori» e «*factoring*» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 111 del testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da ventiquattro tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016 (1) .

Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate ricade nella categoria «scoperti senza affidamento».

(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016 n. 185 e sul sito della Banca d'Italia https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi

A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo della sottocategoria del «credito *revolving*».

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 108/1996. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua (moltiplicando per quattro l'onere trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Rilevazione sugli interessi di mora

I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 - forniti a fini conoscitivi - si basano sulle risposte fornite dai partecipanti all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.

La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accesi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo.

22A01997
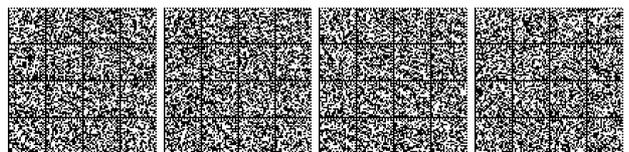
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 marzo 2022.

Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Campana (circondario di Castrovillari) dall'elenco delle sedi mantenute.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto l'art. 21-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 settembre 2014, n. 212, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 novembre 2014, n. 261, con cui, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con cui, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale di ciascun ufficio;

Visto l'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11, con cui il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella tabella A allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 agosto 2016, n. 179, e successive modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli allegati al citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014;

Vista la nota del 14 giugno 2021 con cui il presidente del Tribunale di Castrovillari, preso atto dell'imminente collocamento in pensione di un dipendente assegnato all'Ufficio del giudice di pace di Campana con la qua-

lifica equivalente a quella dell'assistente giudiziario, ha invitato l'ente locale ad individuare una nuova unità di personale da affiancare al dipendente in uscita per l'opportuna formazione;
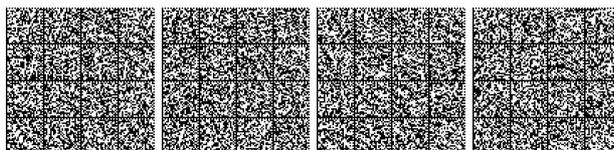
Vista la delibera della giunta comunale n. 47 del 16 agosto 2021 con la quale il Comune di Campana, in riscontro alla nota innanzi citata, ha rappresentato l'assoluta impossibilità di procedere alla sostituzione del dipendente e all'assunzione di nuove unità di personale, rimandando al presidente del Tribunale di Castrovillari le opportune e conseguenziali determinazioni;

Vista la delibera della giunta comunale n. 62 del 15 ottobre 2021 con cui il Comune di Campana, nell'evidenziare ulteriormente l'assoluta impossibilità di assegnare nuovo personale alla sede giudiziaria e di farsi carico delle spese di funzionamento avendo altresì l'esigenza di disporre di tutto il personale attualmente in servizio presso l'Ufficio del giudice di pace, ha rappresentato la necessità di procedere all'interruzione dell'erogazione del servizio giustizia presso il rispettivo Ufficio del giudice di pace, rimettendo al presidente del Tribunale di Castrovillari ed al Ministero della giustizia gli opportuni e conseguenziali provvedimenti volti alla chiusura dell'Ufficio del giudice di pace;

Valutato che, con nota del 19 ottobre 2021, il presidente del Tribunale di Castrovillari ha evidenziato che sussistono i presupposti per la chiusura dell'Ufficio del giudice di pace di Campana, in considerazione dell'assenza delle condizioni minime essenziali per il regolare funzionamento del presidio giudiziario e dell'esigua consistenza dei carichi di lavoro;

Rilevato che, con nota del 9 novembre 2021, il presidente del Tribunale di Castrovillari, in riscontro a specifica richiesta di questa amministrazione dell'8 novembre 2021, ha confermato il parere favorevole all'esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Campana dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali;

Ritenuto che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace, degli oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Considerato che spetta all'ente che ha richiesto il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace l'obbligo di garantire la funzionalità ed operatività dell'ufficio stesso, con riferimento ad ogni attività inerente all'erogazione del servizio giustizia;

Preso atto che l'ente locale ha manifestato la chiara volontà di non potere mantenere il locale Ufficio del giudice di pace;

Ritenuto, pertanto, di escludere l'Ufficio del giudice di pace di Campana dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificatamente individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio del giudice di pace di Campana cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'Ufficio del giudice di pace di Castrovillari.

Art. 2.

Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° dicembre 2014, n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonché la tabella A vigente, allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2022

La Ministra: CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2022
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 681

22A01986

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 dicembre 2021.

Individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 47-*bis* il quale prevede che, nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio sanitari e della tutela alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del Sistema sanitario nazionale;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 30 ottobre 2014 (Rep. atti n. 135/CU) concernente il «Piano nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 gennaio 2015, n. 9, che fornisce indicazioni strategiche per la promozione e il miglioramento degli interventi nel settore, non soltanto con riferimento agli aspetti terapeutici specialistici, ma anche al sostegno e all'accompagnamento del malato e dei familiari lungo tutto il percorso di cura;

Visto l'obiettivo 1, azione 1.6, del Piano nazionale demenze (di seguito, PND), che prevede l'attivazione di un tavolo di confronto permanente tra il Ministero della salute e le regioni e le province autonome, che si avvale del contributo scientifico dell'Istituto superiore di sanità (ISS) nonché di quello delle associazioni nazionali dei familiari dei pazienti, integrato dalle rappresentanze della componente sociale, nelle sue articolazioni nazionale, regionale e locale;

Visto il decreto del direttore generale della prevenzione sanitaria 11 febbraio 2021 con il quale è stato costituito il Tavolo per il monitoraggio e l'implementazione del PND (di seguito nominato «Tavolo permanente sulle demenze»), operativo in via di fatto già dal 2015, con il coordinamento del Ministero della salute e in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità (ISS);

Tenuto conto che il sopra citato Tavolo permanente sulle demenze previsto dal PND vede la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali e associativi direttamente coinvolti nella definizione degli interventi di protezione sociale, diagnosi e presa in carico delle persone affette da demenze e Alzheimer;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 26 ottobre 2017 (Rep. atti n. 130/CU) sul documento concernente: «Linee di indirizzo nazionali sui percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per le demenze» e sul documento concernente «Linee di indirizzo nazionali sull'uso dei sistemi informativi per caratterizzare il fenomeno delle demenze»;

Visto il documento approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella seduta del 6 agosto 2020, concernente: «Raccomandazioni per la *governance* e la clinica nel settore delle demenze»;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 febbraio 2020 (Rep. atti n. 17/CU) sul documento concernente: «Linee di indirizzo nazionali per la costruzione di Comunità amiche delle persone con demenza»;

Visto il documento concernente: «Indicazioni *ad interim* per un appropriato sostegno alle persone con demenza nell'attuale scenario della pandemia di COVID-19», pubblicato dall'Istituto superiore di sanità in data 28 ottobre 2020;

Preso atto che, in attuazione dell'obiettivo 2 del PND e, tenuto conto dell'attuale forte disomogeneità nell'uso dei Sistemi informativi sanitari (SIS) per la stima del fenomeno della demenza e per la caratterizzazione del livello di assistenza socio-sanitaria fornito ai pazienti affetti da demenza, l'Istituto superiore di sanità coordina dal 2017 le attività di uno specifico progetto finanziato dal Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM), al fine di sperimentare gli indicatori del sistema informativo in quattro Regioni (Campania, Lazio, Toscana, Piemonte);

Tenuto conto, altresì, delle risultanze del progetto finanziato, nel 2019, dal Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie - CCM denominato: «Il ruolo del medico di medicina generale nella prevenzione e nella gestione del paziente con demenza», coordinato dall'Istituto superiore di sanità, che si concluderà nel corso del 2022;

Tenuto conto delle iniziative adottate a livello internazionale sul tema delle demenze e dell'Alzheimer, quali il *Global action against dementia* (GAAD) e la «Dichiarazione di Glasgow», siglata nel corso della 24° Conferenza di Alzheimer europe, che hanno dato impulso alla creazione di una strategia europea per le demenze, sollecitando anche ogni singolo Paese a dotarsi di una propria *policy* nazionale;

Visto l'art. 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ove si prevede che «Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo denominato «Fondo per l'Alzheimer e le demenze», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» ;

Visto il successivo comma 331, ove si dispone che «Il Fondo di cui al comma 330 è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze - strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, approvato con accordo del 30 ottobre 2014 dalla Confe-

renza unificata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché al finanziamento di investimenti effettuati dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi»;
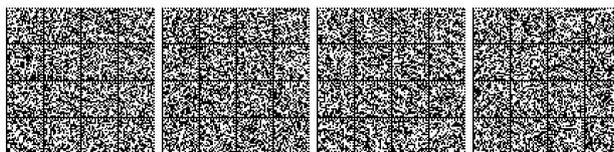
Considerato che il successivo comma 332, stabilisce che «Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme»;

Considerato che le sopracitate risorse risultano iscritte sul capitolo 2302 denominato «Fondo per l'Alzheimer e le demenze» per le finalità sopra indicate nell'ambito del programma «Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza al personale navigante e aeronavigante» della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute;

Ritenuto opportuno prevedere, per un corretto utilizzo delle predette risorse, una quota di finanziamento fissa per ogni regione e provincia autonoma, per la realizzazione e l'implementazione degli interventi tecnologici e informatici necessari, e una quota di finanziamento variabile in base alla popolazione ultrasessantacinquenne residente in ogni regione e provincia autonoma, come risultante dai dati Istat;

Visto il parere tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. MEF - GAB - Prot. 23056 del 23 novembre 2021 - U;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 dicembre 2021 (Repertorio atti n. 251/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze istituito ai sensi dell'art. 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 2.

Criteri e modalità di riparto delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite e assegnate secondo i criteri e le modalità indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme da parte delle regioni e delle province autonome

1. Il Tavolo permanente sulle demenze di cui al Piano nazionale demenze assicura il monitoraggio dell'impiego delle somme tramite l'acquisizione di report semestrali da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2021

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 214

———

ALLEGATO *1*

Al fine di garantire l'implementazione e il monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale demenze (PND), di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata in data 30 ottobre 2014 (Rep. atti n. 135/CU) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 gennaio 2015, n. 9, e dei documenti successivamente elaborati dal Tavolo permanente sulle demenze, coordinato dal Ministero della salute in base all'azione 1.6 del medesimo PND, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze istituito nello stato di previsione del Ministero della salute dall'art. 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché i criteri per la valutazione ed il monitoraggio dell'impiego delle somme.

1. Criteri di riparto

1. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, provvede alla redazione di Linee guida sulla diagnosi e sul trattamento della demenza, nell'ambito del Sistema nazionale linee guida (SNLG), sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali, con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali nonché con la collaborazione delle maggiori Associazioni di pazienti e familiari e delle principali società scientifiche.
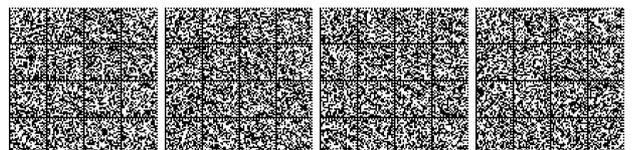
2. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, provvede all'aggiornamento del Piano nazionale delle demenze (PND).

3. Il Ministero della salute, attraverso il Tavolo permanente sulle demenze e con il supporto tecnico dell'Istituto superiore di sanità, svolge le seguenti attività, che recepiscono alcuni degli obiettivi già previsti dal vigente PND e concorrono alla loro realizzazione:

monitoraggio del recepimento del PND nonché dei documenti successivamente elaborati dal Tavolo permanente sulle demenze e verifica del loro stato di implementazione;

aggiornamento della mappa dei servizi dedicati alla diagnosi e alla presa in carico delle persone con demenza anche mediante la conduzione di *survey* sui servizi esistenti e capacità di presa in carico;

promozione di strategie e programmi per la prevenzione primaria e secondaria, così come previsto dall'azione 1.1 del PND;

definizione e attuazione di iniziative di formazione per rafforzare, preferibilmente con modalità integrate, conoscenze e competenze specifiche di tutte le figure coinvolte, in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale, nonché dei familiari, nella diagnosi e presa in carico delle persone con demenza;

definizione e implementazione di una cartella clinica informatizzata dei Centri per i disturbi cognitivi e per le Demenze - CDCD per la raccolta di dati clinici dei pazienti con demenza, propedeutica all'istituzione di un Sistema informativo per la demenza di livello nazionale, così come previsto dall'azione 1.7 del Piano nazionale vigente.

4. In applicazione del PND, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 331, della legge n. 178 del 2020, predispongono linee di azione mediante Piani triennali di attività, volti ad affrontare, tra l'altro, specifiche aree di criticità nella diagnosi e nella presa in carico delle persone con demenza, anche con soluzioni sperimentali e innovative o con l'ausilio di apparecchiature sanitarie, quali:

potenziamento della diagnosi precoce del Disturbo neurocognitivo (DNC) minore/(*Mild cognitive impairment - MCI)* e sviluppo di una carta del rischio cognitivo per la pratica clinica, mediante investimenti, ivi incluso l'acquisto di apparecchiature sanitarie;

diagnosi tempestiva del DNC maggiore;

sperimentazione, valutazione e diffusione di interventi di telemedicina tesi ad assicurare la continuità delle cure nei diversi *setting* assistenziali;

sperimentazione, valutazione e diffusione di interventi di tele-riabilitazione tesi a garantire un progetto riabilitativo mirato, con lo scopo di migliorare partecipazione, inclusione e qualità della vita del paziente;

sperimentazione, valutazione e diffusione dei trattamenti psicoeducazionali, cognitivi e psicosociali nella demenza.

2. Modalità di erogazione

Il finanziamento complessivo, pari a euro 15.000.000,00, è ripartito mediante:

a) l'assegnazione di euro 900.000,00 all'Istituto superiore di sanità per le attività di cui ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo 1;

b) l'assegnazione di euro 14.100.000,00 alle regioni e alle province autonome per le attività di cui al punto 4 del paragrafo 1.

La quota di euro 900.000,00 di cui alla lettera *a)* è erogata all'Istituto superiore di sanità nell'ambito di apposito accordo di collaborazione sottoscritto tra il Ministero della salute e il predetto Istituto e deputato a disciplinare modalità e tempi di erogazione coerentemente con quanto previsto al paragrafo 1.

La quota di euro 14.100.000,00 di cui alla lettera *b)* è ripartita così come previsto nella Tabella di seguito riportata.

Le somme da erogare a ciascuna regione e provincia autonome sono individuate:

per il 40% in quote fisse uguali per tutte le regioni e le province autonome;

per il 60% in base alla popolazione ultrasessantacinquenne residente.

La prima parte dell'importo (anno 2021), complessivamente pari ad euro 4.700.000,00 è ripartita tra le regioni e province autonome a seguito della positiva valutazione, da parte del Tavolo permanente sulle demenze, del piano triennale di attività che le singole Regioni e Province Autonome devono presentare al Ministero della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I piani triennali di attività devono essere predisposti in modo da dare contezza delle quote del finanziamento destinate specificatamente alle attività e quelle desinate agli investimenti, anche di natura tecnologica e infrastrutturale.

La seconda parte dell'importo (anno 2022), complessivamente pari ad euro 4.700.000,00 è erogata alle singole regioni e province autonome entro il 30 novembre 2022 sulla base di una relazione sulle attività svolte e una rendicontazione attestante l'impegno/spesa di almeno l'80% della prima quota erogata, da presentare, improrogabilmente, al Ministero della salute entro il 31 ottobre 2022.

Il saldo, pari ad euro 4.700.000,00 (anno 2023), è erogato entro il 30 novembre 2023 dietro presentazione di una relazione sulle attività svolte e della rendicontazione attestante le spese sostenute, da presentare entro e non oltre il 31 ottobre 2023. Ciascuna regione e provincia autonoma si impegna a restituire le somme corrisposte e non spese, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero della salute. Il Tavolo permanente sulle demenze procede alla valutazione e al monitoraggio degli interventi previsti dai piani triennali di attività delle regioni e delle province autonome.

3. Valutazione e monitoraggio dei piani

Alla valutazione e al monitoraggio dei piani di cui al punto 4 del paragrafo 1 procede il Tavolo permanente sulle demenze sulla base dei seguenti criteri:

coerenza organizzativa degli interventi proposti;

fattibilità tecnica e finanziaria;

appropriatezza degli interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche;

innovatività delle soluzioni proposte.

Per quanto concerne l'attività di monitoraggio, il Tavolo permanente sulle demenze procede con cadenza semestrale ad acquisire, da parte delle regioni e delle province autonome, dei *report* sulle attività svolte al fine di avere contezza dei seguenti aspetti:

punti di forza eventualmente trasferibili ad altre realtà regionali;

eventuali criticità;

necessarie ripianificazioni delle attività;

obiettivi raggiunti/ obiettivi riparametrati.

Sia in fase di valutazione che di monitoraggio il Tavolo permanente sulle demenze può prevedere un confronto tecnico con i referenti regionali.

Tipo di indicatore demografico	Popolazione di età ultrasessantacinquenne residente (rilevazione ISTAT anno 2020)	Percentuale su totale nazionale	Quota variabile	Quota fissa	Totale annualità	Totale triennio
Piemonte	1.115.960	8,05%	€ 227.071,71	€ 89.523,81	€ 316.595,52	€ 949.786,56
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	30.309	0,22%	€ 6.167,17	€ 89.523,81	€ 95.690,98	€ 287.072,94
Liguria	438.344	3,16%	€ 89.192,73	€ 89.523,81	€ 178.716,54	€ 536.149,62
Lombardia	2.295.835	16,57%	€ 467.148,61	€ 89.523,81	€ 556.672,42	€ 1.670.017,26
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen*	105.656	0,76%	€ 21.498,52	€ 89.523,81	€ 111.022,33	€ 333.066,99
Provincia Autonoma Trento*	122.248	0,88%	€ 24.874,60	€ 89.523,81	€ 114.398,41	€ 343.195,23
Veneto	1.135.667	8,19%	€ 231.081,62	€ 89.523,81	€ 320.605,43	€ 961.816,29
Friuli-Venezia Giulia	319.905	2,31%	€ 65.093,17	€ 89.523,81	€ 154.616,98	€ 463.850,94
Emilia-Romagna	1.079.476	7,79%	€ 219.648,07	€ 89.523,81	€ 309.171,88	€ 927.515,64
Toscana	950.428	6,86%	€ 193.389,82	€ 89.523,81	€ 282.913,63	€ 848.740,89
Umbria	225.810	1,63%	€ 45.947,04	€ 89.523,81	€ 135.470,85	€ 406.412,55
Marche	381.026	2,75%	€ 77.529,86	€ 89.523,81	€ 167.053,67	€ 501.161,01
Lazio	1.276.877	9,21%	€ 259.814,54	€ 89.523,81	€ 349.338,35	€ 1.048.015,05
Abruzzo	314.288	2,27%	€ 63.950,24	€ 89.523,81	€ 153.474,05	€ 460.422,15
Molise	75.887	0,55%	€ 15.441,23	€ 89.523,81	€ 104.965,04	€ 314.895,12
Campania	1.099.634	7,93%	€ 223.749,75	€ 89.523,81	€ 313.273,56	€ 939.820,68
Puglia	891.842	6,44%	€ 181.468,94	€ 89.523,81	€ 270.992,75	€ 812.978,25
Basilicata	130.001	0,94%	€ 26.452,16	€ 89.523,81	€ 115.975,97	€ 347.927,91
Calabria	419.874	3,03%	€ 85.434,52	€ 89.523,81	€ 174.958,33	€ 524.874,99
Sicilia	1.056.210	7,62%	€ 214.913,98	€ 89.523,81	€ 304.437,79	€ 913.313,37
Sardegna	393.813	2,84%	€ 80.131,72	€ 89.523,81	€ 169.655,53	€ 508.966,59
TOTALI	13.859.090	100%	€ 2.820.000,00	€ 1.880.000,00	€ 4.700.000,00	€ 14.100.000,00

*(*) Considerata l'abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante "Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria", operata, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per effetto del quale le Province autonome non partecipano alla ripartizione dei finanziamenti statali. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili. Le quote riferite alle province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate solo ai fini indicati in precedenza.

22A01996
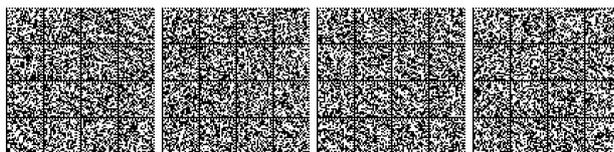
DECRETO 16 marzo 2022.

Proroga al 31 gennaio 2025 della scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi appartenenti alla categoria 19 e aventi come principio attivo la sostanza N,N-dietil-m-toluammide.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Considerato che il principio attivo N,N-dietil-m-toluammide (Numero CE: 205-149-7, Numero CAS: 134-62-3) è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 e, a norma dell'art. 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della citata direttiva;

Considerato che la scadenza dell'approvazione della sostanza N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 era originariamente prevista per il 31 luglio 2022;

Considerato che, conformemente all'art. 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 gennaio 2021 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza N,N-dietil-m-toluammide;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/2146 della Commissione del 3 dicembre 2021, che posticipa al 31 gennaio 2025 la data di scadenza dell'approvazione della sostanza N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi ricadenti nel tipo di prodotto 19;

Rilevato che, in virtù del posticipo della data di scadenza, rimane confermata negli attuali termini l'approvazione della sostanza N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Ritenuto necessario, consequenzialmente, posticipare la data di scadenza delle autorizzazioni rilasciate da questa amministrazione relative a prodotti biocidi appartenenti alla categoria di prodotto 19 ed aventi come principio attivo la sostanza N,N-dietil-m-toluammide;

Decreta:

Art. 1.

È posticipata al 31 gennaio 2025 la scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi appartenenti alla categoria di prodotto 19 e aventi come principio attivo la sostanza N,N-dietil-m-toluammide.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2022

Il direttore generale: IACHINO

22A01977

ORDINANZA 29 marzo 2022.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di *test* e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'Unione europea) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di *test* e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'Unione europea) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni»;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per
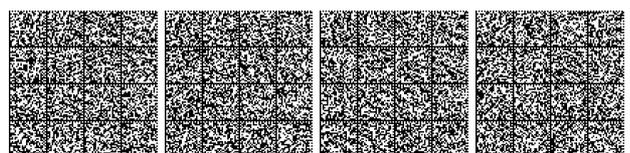
la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 9 e seguenti;

Visto, in particolare, l'art. 10-*bis* del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi all'emergenza COVID-19», come sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2022, dall'art. 3 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, il quale prevede che: «Fermo restando quanto previsto dall'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza: (…) *b)* sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», e, in particolare, l'art. 2-*quater*, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022, recante «Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 febbraio 2022, n. 45;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Preso atto della nota prot. n. 19185 del 28 marzo 2022, con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria, «tenuto conto della situazione epidemiologica mondiale che vede un aumento dei casi di COVID-19 in molti Paesi tra cui l'Italia», ha rappresentato «di voler mantenere l'attuale regime di misure per gli ingressi in Italia a partire dal 1° aprile p.v., ovvero presentazione del *Passenger Locator form* e di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione ritenuta equivalente ai sensi dei provvedimenti già emessi da questo Ministero»;

Considerato che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, in relazione all'attuale andamento epidemiologico nazionale e internazionale, persistono esigenze indifferibili di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19;

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare, fino al 30 aprile 2022, le misure concernenti gli spostamenti da e per l'estero di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022;

Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Le misure disposte con l'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022, citata in premessa, sono prorogate fino al 30 aprile 2022.

2. La presente ordinanza produce effetti dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022.

3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 747

22A02126

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 8 marzo 2022.

Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2022 sulle isole Tremiti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;

Vista la deliberazione della giunta comunale del Comune di isole Tremiti in data 6 novembre 2021 n. 79;

Vista la nota dell'ufficio territoriale del Governo di Foggia prot. n. 64830/21-Circ.Traff./Area III del 2 marzo 2022;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso prot. n. 12310 del 25 febbraio 2022;

Vista la nota n. 7217 del 25 ottobre 2021 e la nota di sollecito n. 1012 del 16 febbraio 2022, con le quali si richiedeva alla Regione Puglia, l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto opportuno adottare con urgenza il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti, anche nelle more dell'acquisizione del parere della Regione Puglia;

Visti gli atti emanati dal Governo recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e da ultimo, il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica da COVID-19 potrebbe richiedere l'emanazione di eventuali provvedimenti restrittivi a livello nazionale o regionale, tali da limitare la circolazione delle persone fisiche;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

1. Dal 1° aprile 2022 fino al 30 settembre 2022 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del Comune di Isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune stesso.

Art. 2.

Deroghe

1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine;

b) veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessità;

d) autoveicoli adibiti al trasporto di beni di prima necessità, attrezzature ed apparecchiature per il rifornimento periodico, la conduzione ed assistenza tecnica di strutture ricettive turistiche in genere, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale;

e) autoveicoli per il trasporto di materiale necessario per la manutenzione e/o rifornimenti delle private abitazioni dei residenti e/o proprietari di immobili, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessità.

Art. 3.

Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.

Art. 4.

Autorizzazioni

1. Ai prefetti di Foggia e Campobasso è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle isole Tremiti.

Art. 5.

Attuazione e vigilanza

1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono subordinati all'osservanza degli eventuali regimi restrittivi di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza della situazione epidemiologica da COVID-19.

2. I prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e della sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per

tutto il periodo considerato, con particolare riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza della situazione epidemiologica da COVID-19.

Roma, 8 marzo 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 532

22A01998

DECRETO 8 marzo 2022.

Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2022 sull'isola di Capri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta del Comune di Capri in data 23 dicembre 2021, n. 237, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e di Anacapri;

Vista la delibera della giunta del Comune di Anacapri in data 5 gennaio 2022, n. 3, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli n. 64101 del 28 febbraio 2022;

Vista la nota n. 7217 del 25 ottobre 2021 e la nota di sollecito n. 1012 del 16 febbraio 2022, con le quali si richiedeva alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche nelle more dell'acquisizione del parere della Regione Campania;

Visti gli atti emanati dal Governo recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e, da ultimo, il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica da COVID-19 potrebbe richiedere l'emanazione di eventuali provvedimenti restrittivi a livello nazionale o regionale, tali da limitare la circolazione delle persone fisiche;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

1. Dal 1° aprile 2022 al 3 novembre 2022 e dal 19 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri.

2. È altresì vietato, nei periodi di cui al comma 1, l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri dei veicoli a noleggio.

Art. 2.

Deroghe

1. Nei periodi di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso e circolazione;

b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

c) veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o Anacapri e per la durata temporale dei singoli eventi;
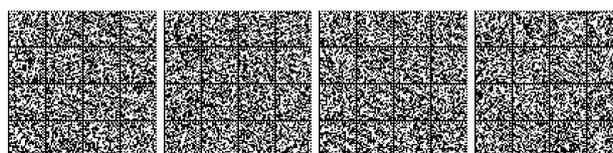
e) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché veicoli appartenenti ad attività alberghiere, che pur non avendo sede sociale nell'isola, operano in uno dei comuni dell'isola di Capri.

Art. 3.

Autorizzazioni

1. Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei Comuni di Capri ed Anacapri. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 4.

Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.

Art. 5.

Attuazione e vigilanza

1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono subordinati all'osservanza degli eventuali regimi restrittivi di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza della situazione epidemiologica da COVID-19.

2. Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza della situazione epidemiologica da COVID-19.

Roma, 8 marzo 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 545

22A01999

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 27 gennaio 2022.

Istituzione della Cabina di regia interistituzionale per la parità di genere.

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» ed, in particolare, l'art. 16, comma 1, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle partiche dannose;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti è stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza, ed, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *a)* ai sensi del quale il Ministro Bonetti,

nelle materie oggetto di predetto decreto, è delegato a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro;

Vista la dichiarazione di Pechino e la piattaforma di azione adottata a Pechino, il 15 settembre del 1995 dalla Quarta Conferenza mondiale sulla donna che ha indicato come obiettivo mondiale l'*empowerment* femminile attraverso la presenza più visibile delle donne in posizioni di potere e di una loro piena partecipazione ai processi decisionali;

Vista la comunicazione del 5 marzo 2020 della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025»;

Considerato che il 5 agosto 2021 il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa informativa in sede di Conferenza unificata ha presentato al Consiglio dei ministri la «Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026», che costituisce una delle linee di impegno del Governo, anche per l'attuazione del PNRR;

Considerato che la Strategia nazionale presenta cinque priorità (lavoro, reddito, competenze, tempo, potere) e punta, tra l'altro, alla risalita di cinque punti entro il 2026 nella classifica del *Gender Equality Index dello European Institute for Gender Equality*;

Visto che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, inserisce tra le priorità trasversali la dimensione della parità di genere;

Considerato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sviluppa attraverso le sue missioni le priorità della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026;

Considerate le indicazioni della Strategia nazionale per la parità di genere sul rafforzamento della *governance* a presidio delle politiche sulla parità di genere e le funzioni di monitoraggio dei risultati e *target* prefissati;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio per l'anno 2022), ed in particolare l'art. 1, commi da 139 a 148, che prevedono:

che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate e delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e adotta un Piano strategico nazionale per la parità di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025, e che il Piano ha l'obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, nonché colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nei processo decisionale (commi 139 e 140);

l'istituzione, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia interistituzionale e di un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere (comma 141);

che la Cabina di regia interistituzionale, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata, è il luogo deputato alle funzioni di raccordo tra i livelli istituzionali, anche territoriali, coinvolti, al fine di garantire il coordinamento fra le azioni a livello centrale e territoriale e di individuare e promuovere buone pratiche condivise (comma 144);

al comma 148 che per il finanziamento del Piano di cui al comma 139 prevede un incremento di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Ritenuto pertanto necessario provvedere, ai sensi del sopra richiamato art. 1, in particolare ai comma 141 e 144, della legge n. 234/2022, all'istituzione della Cabina di regia interistituzionale;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione della Cabina di regia interistituzionale

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità la Cabina di regia interistituzionale.

Art. 2.

Funzioni composizione della Cabina di regia

1. La Cabina di regia ha funzioni di raccordo tra i livelli istituzionali, anche territoriali, coinvolti, al fine di garantire il coordinamento fra le azioni a livello centrale e territoriale e di individuare e promuovere buone pratiche condivise ai fini dell'integrazione delle politiche per la parità di genere.

2. La Cabina di regia inoltre:

a. valuta le proposte formulate dall' Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere, istituito ai sensi del comma 141 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b. effettua la ricognizione periodica sullo stato di attuazione delle misure, degli interventi previsti nel Piano strategico nazionale per la parità di genere, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull'attività di monitoraggio e controllo;

c. esamina, previa istruttoria del predetto Osservatorio, le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministeri competenti per materia;

d. garantisce la programmazione coordinata e sinergica dell'uso delle risorse previste al comma 148 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinate al finanziamento del Piano strategico nazionale per la parità di genere di cui al comma 139.

3. In relazione ai temi oggetto delle riunioni, la Cabina di regia ha facoltà di richiedere contributi e proposte al predetto Osservatorio.

Art. 3.

Composizione della Cabina di regia

1. La Cabina di regia interistituzionale è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità.

2. La Cabina di regia è composta da:

a) il Ministro dell'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

b) il Ministro della pubblica amministrazione; .

c) il Ministro degli affari regionali e le autonomie;

d) il Ministro per il sud e la coesione territoriale;

e) il Ministro per le politiche giovanili;

f) il Ministro per le disabilità;

g) il Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale;

h) il Ministro dell'interno, della giustizia;

i) il Ministro dell'economia e delle finanze;

j) il Ministro della difesa;

k) il Ministro dello sviluppo economico;

l) il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

m) il Ministro della transizione ecologica;

n) il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

o) il Ministro del lavoro e politiche sociali;

p) il Ministro dell'istruzione;

q) il Ministro dell'università e ricerca;

r) il Ministro della cultura;

s) il Ministro della salute;

t) il Ministro del turismo;

u) da tre componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 4.

Organizzazione ed oneri

1. Il Dipartimento per le pari opportunità garantisce il supporto organizzativo e tecnico al funzionamento della Cabina di regia.

2. La partecipazione alle attività della Cabina di regia è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento, indennità, gettone di presenza, o compenso comunque denominato o rimborso spese.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma 27 gennaio 2022

Il Ministro: BONETTI

22A01987

DECRETO 22 febbraio 2022.

Istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, comma 1, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle pratiche dannose;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti è stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, professoressa Elena Bo-

netti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza, e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *a)* ai sensi del quale il Ministro Bonetti, nelle materie oggetto di predetto decreto, è delegato a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro;
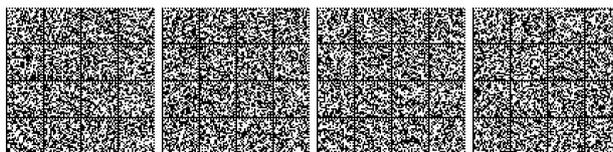
Vista la Dichiarazione di Pechino e la piattaforma di azione adottata a Pechino, il 15 settembre del 1995 dalla Quarta Conferenza mondiale sulla donna che ha indicato come obiettivo mondiale *l'empowerment* femminile attraverso la presenza più visibile delle donne in posizioni di potere e di una loro piena partecipazione ai processi decisionali;

Vista la comunicazione del 5 marzo 2020 della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025»;

Considerato che il 5 agosto 2021 il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa informativa in sede di Conferenza unificata ha presentato al Consiglio dei ministri la «Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026», che costituisce una delle linee di impegno del Governo, anche per l'attuazione del PNRR;

Considerato che la Strategia nazionale presenta cinque priorità (lavoro, reddito, competenze, tempo, potere) e punta, tra l'altro, alla risalita di cinque punti entro il 2026 nella classifica del *Gender Equality Index* dello *European Institute for Gender Equality*;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, che inserisce tra le priorità trasversali la dimensione della parità di genere;

Considerato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sviluppa attraverso le sue missioni le priorità della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026;

Considerate le indicazioni della Strategia nazionale per la parità di genere sul rafforzamento della *governance* a presidio delle politiche sulla parità di genere e le funzioni di monitoraggio dei risultati e *target* prefissati;

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e in particolare l'art. 4, che istituisce la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022), e in particolare l'art. 1, commi da 139 a 148, che prevedono:

che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate e delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e adotta un Piano strategico nazionale per la parità di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025, e che il Piano ha l'obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, nonché colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale (commi 139 e 140);

l'istituzione, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia interistituzionale e di un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere (comma 141);

che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere è costituito da esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ne fanno parte i rappresentanti delle associazioni impegnate sul tema della parità di genere e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale. Ne fanno altresì parte un rappresentante della Rete nazionale dei comitati unici di garanzia, uno dell'Istituto nazionale di statistica, uno dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche, uno del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e uno della Conferenza dei rettori delle università italiane (comma 142);

che competono all'Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 139, valutandone l'impatto al fine di migliorarne l'efficacia e integrarne gli strumenti. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 143);

che al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità, l'Osservatorio si avvale di un tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese. Ai componenti del tavolo di lavoro permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 145);

che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere (comma 147);
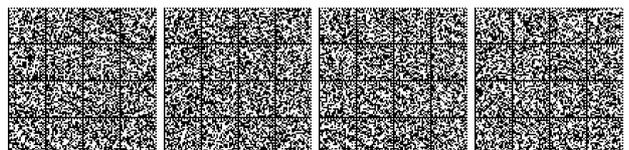
Ritenuto pertanto necessario provvedere, ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 147 della legge n. 234/2022, a disciplinare la composizione, il funzionamento e i compiti dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere

1. È costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, l'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere (di seguito «Osservatorio»).

Art. 2.

Funzioni dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per la definizione e l'attuazione del Piano strategico nazionale per la parità di genere di cui all'art. 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025, valutandone l'impatto al fine di migliorarne l'efficacia e integrarne gli strumenti.

2. Oltre alle funzioni previste al comma 1, l'Osservatorio svolge, altresì, funzioni di supporto al Dipartimento per le pari opportunità ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale per la parità di genere di cui all'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché dell'aggiornamento di quello vigente.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Osservatorio:

a) assicura lo sviluppo delle funzioni di analisi e studio della condizione e delle problematiche in tema di pari opportunità e di parità di genere, anche attraverso la realizzazione di un rapporto biennale finalizzato ad aggiornare le conoscenze sulle principali dinamiche demografiche, sociologiche, economiche in Italia;

b) promuove iniziative ed incontri seminariali per favorire la conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini e la diffusione delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze;

c) coordina le proprie attività di ricerca, studio e documentazione con quelle relative al Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, come previsto al comma 149 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 3.

Organi dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità.

2. Sono organi dell'Osservatorio:

a) il Presidente;

b) l'Assemblea;

c) il Comitato tecnico-scientifico.

3. L'Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico durano in carica tre anni.

4. L'Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico sono costituiti con separato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità sulla base delle designazioni di cui ai successivi articoli 4 e 5.

Art. 4.

Composizione e funzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità ed è composta come segue:

a) da ventiquattro componenti, dei quali due designati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o dall'Autorità delegata alle pari opportunità, due designati dal Ministro per l'economia e le finanze, uno dei quali in rappresentanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e uno rispettivamente dai Ministri dell'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della pubblica amministrazione, degli affari regionali e le autonomie, per il sud e la coesione territoriale, per le politiche giovanili, per le disabilità, degli affari esteri e cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e ricerca, della cultura, della salute, turismo;

b) due componenti designati dalla Conferenza delle regioni;

c) due componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

d) un componente designato dall'Unione delle province d'Italia;

e) cinque componenti individuati nell'ambito delle associazioni impegnate sul tema della parità di genere;

f) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

g) tre componenti designati dalle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

h) un componente designato in rappresentanza della Rete nazionale dei comitati unici di garanzia;

i) un componente designato dall'Istituto nazionale di statistica;

j) un componente designato dall'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche;

k) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane.

2. L'Assemblea stabilisce gli orientamenti generali delle attività dell'Osservatorio, e demanda al Comitato tecnico, di cui al successivo art. 5, l'individuazione della linea di attuazione.

3. L'Assemblea organizza la propria attività affidando la fase istruttoria a gruppi di lavoro interni rappresentativi delle diverse sue componenti.

Art. 5.

Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio è presieduto da un Coordinatore tecnico-scientifico, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità, ed è composto dal Capo del Dipartimento per le pari opportunità o da un suo delegato e da cinque esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità, tra soggetti di elevata e comprovata professionalità nel campo delle politiche per le pari opportunità e la parità di genere.

2. Il Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito degli orientamenti generali stabiliti dall'Assemblea, ha funzioni di individuazione delle linee di attuazione del programma delle attività dell'Osservatorio, sulla base degli indirizzi formulati dall'Assemblea, nonché di coordinamento tecnico-operativo dei gruppi di lavoro di cui al precedente art. 4, comma 3.

Art. 6.

Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio

1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali l'Osservatorio si avvale del supporto di una Segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Ai componenti dell'Osservatorio non competono compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 22 febbraio 2022

Il Ministro: BONETTI

22A01988

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 28 marzo 2022.

Revoca e decadenza dell'autorizzazione al rimborso dei trattamenti a valere sul Fondo 5%. (Determina n. DG/131/2022).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (legge istitutiva Aifa);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 con decorrenza in pari data;

Visti, in particolare, i commi 18 e 19 dell'art. 48 sopra citato, i quali prevedono, rispettivamente che «le Aziende farmaceutiche versano, su apposito Fondo istituito presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate decurtate delle spese per il personale addetto», e che «le risorse confluite nel Fondo di cui al comma 18 sono destinate dall'Agenzia, per il 50 per cento, alla costituzione di un Fondo nazionale per l'impiego, a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie (cd. Fondo 5%»);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 20 settembre 2004, n. 245 concernente il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, della legge istitutiva Aifa, come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012, n. 53;

Visto, in particolare, l'art. 6 comma 2, lettera *f)*, del sopra citato decreto ministeriale n. 245/2004, ai sensi del quale il consiglio di amministrazione dell'AIFA provvede alla ripartizione del Fondo 5%, adottando le opportune direttive per il suo utilizzo;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il regolamento di contabilità dell'Agenzia italiana del farmaco, approvato con delibera del C.d.a. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 27 del 30 aprile 2021, con cui è stato approvato il bilancio d'esercizio 2020;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 51 del 15 settembre 2021, con cui è stata approvata la ripartizione del Fondo 5% per l'anno 2021;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 58 del 26 ottobre 2021, con cui è stato approvato il budget 2022;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 21-*quinquies*;

Riscontrato che nell'ultimo triennio (2019, 2020 e 2021) si è assistito ad un costante incremento delle richieste di accesso al Fondo, come dimostrano i rimborsi autorizzati dall'Agenzia nei confronti delle strutture del SSN;

Considerato che le risorse destinabili annualmente per le finalità del Fondo 5% hanno subito nello stesso triennio un forte decremento fino a dimezzarsi, passando da oltre 20 milioni di euro disponibili nell'anno 2010 a circa 10,5 milioni di euro nel 2021;

Considerato che, per le ragioni anzidette, si è reso necessario sospendere le attività di valutazione delle richieste di accesso al Fondo 5% dal 10 al 30 novembre 2021, al fine di specificare i criteri di accesso al Fondo stesso coerentemente con la norma di riferimento;

Tenuto conto delle modalità di accesso al Fondo pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia in allegato al comunicato n. 673 del 30 novembre 2021, le quali mirano a tutelare la sostenibilità di uno strumento concepito dalla norma di riferimento per consentire l'accesso a medicinali non ancora commercializzati in Italia e che rappresentano una speranza di cura per pazienti affetti da malattie rare e gravi, e, in particolare, il trattamento di casi singoli caratterizzati da un bisogno terapeutico importante o massimo;

Tenuto conto della esigenza di garantire l'accessibilità alle predette categorie di pazienti, nel rispetto del richiamato principio di sostenibilità del medesimo Fondo 5%;

Ravvisata la necessità, a garanzia della sostenibilità della spesa, di definire esattamente la consistenza e la disponibilità del Fondo 5%, anche mediante il recupero di risorse inutilizzate in relazione a trattamenti mai iniziati o interrotti anticipatamente, per ragioni indipendenti dall'Agenzia, e rispetto ai quali non è stato chiesto alcun rimborso ovvero è stato chiesto solo un rimborso parziale;

Riscontrata la necessità, nel rispetto della tutela della salute, che eventuali risorse già stanziate e rimaste finora inutilizzate siano recuperate e reimpiegate per le finalità del Fondo 5%;

Considerato che le richieste di coperture terapeutiche hanno di norma la durata di quattro-sei mesi, fatti salvi gli eventuali rinnovi da autorizzare singolarmente;

Ritenuto, pertanto, opportuno, alla luce dei sopravvenuti citati motivi di pubblico interesse, procedere alla revoca d'ufficio dei provvedimenti di autorizzazione all'accesso al Fondo 5% adottati fino al 31 dicembre 2019, in relazione ai quali non siano state finora presentate richieste di rimborso integrale o parziale;

Ritenuto, altresì, opportuno procedere alla revoca dei provvedimenti di autorizzazione all'accesso al Fondo 5% adottati dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2021, qualora non pervengano richieste di rimborso integrale o parziale entro il 31 maggio 2022, dovendosi ritenere che tal caso sia venuta meno l'esigenza di cura dei pazienti interessati al trattamento con lo specifico farmaco, ovvero del rimborso dei costi eventualmente sostenuti;

Ritenuto, inoltre, necessario prevedere la decadenza delle autorizzazioni all'accesso al Fondo 5% concesse dal 1° ottobre 2021 ad oggi, qualora non seguite da una richiesta di rimborso totale o parziale pervenuta entro sessanta giorni dalla fine del trattamento, e comunque non oltre gli otto mesi successivi all'autorizzazione;

Determina:

Art. 1.

1. I provvedimenti di autorizzazione all'accesso al Fondo 5% adottati fino al 31 dicembre 2019, in relazione ai quali non siano state finora presentate richieste di rimborso integrale o parziale, sono revocati.

2. I provvedimenti di autorizzazione all'accesso al Fondo 5%, adottati dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2021, per i quali non pervengano all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.aifa.gov.it richieste di rimborso integrale o parziale entro il 31 maggio 2022, sono revocati.

Art. 2.

Le autorizzazioni all'accesso al Fondo 5% concesse a partire dal 1° ottobre 2021 decadono qualora non seguite da una richiesta di rimborso totale o parziale pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.aifa.gov.it entro sessanta giorni dalla fine del trattamento, e comunque non oltre gli otto mesi successivi all'autorizzazione.

Art. 3.

1. Le richieste di rimborso dovranno essere presentate per ciascuna autorizzazione all'accesso al Fondo 5% in un'unica soluzione al termine del trattamento.

2. Le richieste di rimborso che perverranno all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.aifa.gov.it oltre i termini previsti dai precedenti articoli non saranno prese in considerazione, anche se relative a spese sostenute per trattamenti effettuati in data antecedente.

Art. 4.

La presente determina è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà oggetto di pubblicazione anche sul sito istituzionale dell'Agenzia e di notifica agli assessorati regionali.
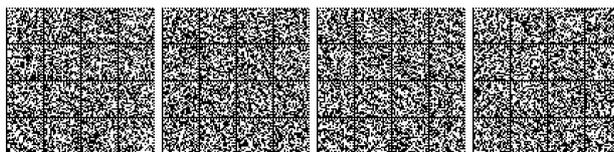
La presente determina è trasmessa al Collegio dei revisori dei conti per il controllo di competenza.

Roma, 28 marzo 2022

Il direttore generale: MAGRINI

22A02081

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 22 marzo 2022.

Regolamento concernente il trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d'Italia nell'ambito della gestione degli esposti riguardanti la trasparenza delle condizioni contrattuali, la correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti e i diritti e gli obblighi delle parti nella prestazione dei servizi di pagamento.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 6, paragrafo 1, lettera *e)* del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), che consente il trattamento dei dati quando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

Visto il medesimo art. 6, paragrafo 3, lettera *b)* del GDPR che stabilisce che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico sia stabilita dal diritto dello Stato membro e contenga disposizioni specifiche per adeguarsi alle disposizioni del regolamento;

Visto l'art. 2-*ter* del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito «decreto»), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento alle disposizioni del GDPR, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Visto l'art. 9 paragrafo 2, lettera *g)*, del GDPR, che consente il trattamento di «particolari categorie di dati personali» quando sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri;

Visto l'art. 10 del GDPR, che consente il trattamento di «dati relativi a condanne penali e reati» quando sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

Visto l'art. 2-*sexies* del decreto, che consente il trattamento delle «particolari categorie di dati personali» necessari per motivi di interesse pubblico rilevante, qualora sia previsto da disposizioni di legge o di regolamento, o da atti amministrativi generali, che contengano elementi specifici sul trattamento di tali dati;

Visto il medesimo art. 2-*sexies* del decreto che considera «rilevante» l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle materie elencate nelle lettere da *a)* a *dd)* del medesimo comma;

Viste in particolare le lettere *l)* e *q)* del comma 2 dell'art. 2-*sexies* del decreto, nelle quali sono menzionate, rispettivamente, le attività «di controllo e ispettive» e «sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa e giudiziaria», alle quali è riconducibile l'attività di vigilanza della Banca d'Italia;

Visto l'art. 2-*octies*, comma 3, del decreto, che consente il trattamento di «dati personali o relativi a condanne penali e reati» se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che, nel dettare le disposizioni transitorie per i trattamenti in essere, prevede che siano tuttora applicabili i vigenti regolamenti sui trattamenti dei dati sensibili e giudiziari adottati secondo la previgente disciplina di cui al decreto;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito TUB o testo unico), che identificano la Banca d'Italia come Autorità creditizia, cui spettano i poteri di vigilanza nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento (di seguito intermediari vigilati);

Visti inoltre gli articoli 4 comma 1 e 8 del TUB, che attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di emanare regolamenti, impartire istruzioni e adottare provvedimenti, dettandone uno specifico regime di pubblicità;

Visto l'art. 127 del TUB, ai sensi del quale le Autorità creditizie, ivi compresa la Banca d'Italia, esercitano i poteri previsti dal titolo VI del medesimo testo unico, «avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell'art. 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela»;

Visti gli articoli 128 e 128-*ter* del TUB, che attribuiscono alla Banca d'Italia specifici poteri di controllo, anche informativi e ispettivi, così come di tipo inibitorio al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni del titolo VI del medesimo testo unico;

Visti gli articoli 144, 145 e seguenti del TUB, che disciplinano il potere sanzionatorio della Banca d'Italia, nei confronti di società o enti soggetti a vigilanza, in caso di violazioni delle disposizioni del richiamato titolo VI;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, emanato in attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che disciplina il potere sanzionatorio della Banca d'Italia in caso di violazioni delle disposizioni relative ai diritti e agli obblighi delle parti nella prestazione dei servizi di pagamento;

Visti gli articoli 128-*bis*, comma 3-*bis*, 126-*vicies*, comma 2, e 126-*vicies* ter del TUB, e gli articoli 34-*decies* e 39 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, che ammettono la presentazione di esposti alla Banca d'Italia nelle materie soggette alla sua vigilanza, nonché l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, secondo il quale le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere utilizzate dalla Banca d'Italia nell'istruzione di procedimenti sanzionatori;
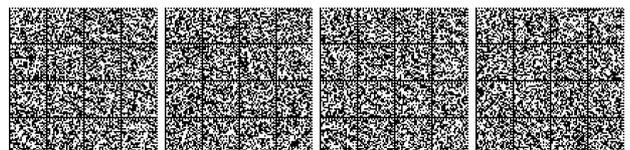
Considerata l'attuale vigenza del regolamento, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 6 novembre 2015, recante l'individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili, relativamente alle fattispecie ivi disciplinate;

Ritenuta la necessità, da parte della Banca d'Italia, di effettuare trattamenti di dati personali, di categorie particolari di dati e di dati relativi a condanne penali e reati nell'ambito dell'attività di gestione degli esposti in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei rapporti tra intermediari vigilati e clientela e di diritti e obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento;

Considerata la necessità di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per agevolare l'analisi degli esposti presentati alla Banca d'Italia;

Ritenuta altresì la necessità che rispetto a tali trattamenti si forniscano disposizioni specifiche sulle operazioni eseguibili e sulle modalità di trattamento, anche con specifico riferimento all'uso dei suddetti strumenti di intelligenza artificiale, in un'ottica di chiarezza e trasparenza nei confronti degli interessati;

Considerato che la gestione degli esposti nelle materie della trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei rapporti con la clientela e dei diritti e obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento rappresenta un compito di interesse pubblico individuato dalla disciplina di settore e affidato alla Banca d'Italia;

Considerato che la Banca d'Italia, nella qualità di Autorità creditizia, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari, è titolare di potestà regolamentare, sulla base di quanto previsto dal TUB;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si è espresso con parere favorevole del 24 febbraio 2022, n. 78;

Adotta il seguente regolamento per il trattamento di dati personali di cui la scheda allegata costituisce parte integrante e sostanziale.

1. Oggetto del regolamento

Il presente regolamento identifica, ai sensi degli articoli 6 paragrafo 3 lettera *b)*, 9 paragrafo 2 lettera *g)*, e 10 del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679, nonché degli articoli 2-*ter*, 2-*sexies* comma 1 e 2-*octies* comma 3, del decreto legislativo n. 196/2003, le tipologie di dati personali trattati nonché le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza adottate dalla Banca d'Italia nell'ambito della gestione degli esposti riguardanti la trasparenza delle condizioni contrattuali, la correttezza dei rapporti tra intermediari vigilati e clienti e i diritti e gli obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento, materie sulle quali la Banca d'Italia svolge una funzione di vigilanza da considerarsi di rilevante interesse pubblico sulla base dell' art. 2-*sexies*, comma 2, del decreto.

2. Disposizioni specifiche sull'attività di trattamento

Con riferimento alle attività di trattamento, vengono dettate, nell'allegato che segue, disposizioni concernenti le finalità e le modalità del trattamento, con l'individuazione di misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali degli interessati. Le disposizioni, tenendo anche conto dell'uso di tecniche di intelligenza artificiale, stabiliscono: l'attività di gestione degli esposti e la modalità del trattamento dei dati, la limitazione del trattamento, la finalità di interesse pubblico rilevante, le basi normative su cui si fonda l'interesse pubblico, le tipologie di dati oggetto del trattamento, le categorie di interessati, le operazioni eseguibili, le misure adottate a tutela delle persone fisiche, le modalità di informativa e l'esercizio dei diritti degli interessati.

3. Disposizione di coordinamento

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si applica il «Regolamento recante l'individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili» emanato dalla Banca d'Italia con Provvedimento del 6 novembre 2015.

ALLEGATO

a) Attività di gestione degli esposti

Diversi soggetti, a vario titolo, indirizzano alla Banca d'Italia, in qualità di Autorità di vigilanza bancaria e finanziaria, segnalazioni scritte (di seguito «esposti») riguardanti la trasparenza delle condizioni contrattuali, la correttezza dei rapporti tra intermediari vigilati e clientela e i diritti e gli obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento, utilizzando sia canali ordinari (e-mail, PEC, posta ordinaria, *fax*, consegna a mano presso una delle Filiali della Banca d'Italia) sia la piattaforma «Servizi *online* per il cittadino» accessibile dal sito *internet* della Banca d'Italia. (1)

Questa attività comporta i seguenti trattamenti di dati personali facenti capo alla Banca d'Italia quale titolare del trattamento:

(i) Trattazione degli esposti;

(ii) Uso delle informazioni acquisite in relazione alla trattazione degli esposti tramite strumenti di intelligenza artificiale (AI)*;*

(i)Trattazione degli esposti.

L'attività di gestione degli esposti da parte della Banca d'Italia implica di norma l'interpello dell'intermediario vigilato, attraverso un primo invito a fornire una risposta sulla questione segnalata, sia all'esponente sia alla Banca d'Italia stessa, che può essere seguito da eventuali successive interlocuzioni volte a ottenere ulteriori informazioni, dati e documenti. L'interpello dell'intermediario è accompagnato dall'invio di una copia dell'esposto ricevuto, di cui viene data notizia all'esponente. La trasmissione di copia dell'esposto all'intermediario è necessaria e funzionale al perseguimento dell'attività di gestione degli esposti che non può prescindere dal coinvolgimento dell'intermediario medesimo. Se l'esposto non è di competenza della Banca d'Italia viene inviato all'Autorità di supervisione o all'ente pubblico competente - se non già interessato direttamente dall'esponente - come previsto ed elencato a titolo esemplificativo nel paragrafo *g)* del presente regolamento.

Gli esposti contengono gli elementi che consentono l'identificazione del soggetto interessato alla questione segnalata (di seguito «esponente») ed, eventualmente, della persona che effettua la segnalazione per suo conto e/o che lo rappresenta (di seguito «mittente»), nonché il recapito, telematico o di domicilio, cui indirizzare le comunicazioni.

Oltre alle generalità del mittente e dell'esponente, gli esposti forniscono usualmente le informazioni necessarie a rappresentare la questione: in tale contesto possono anche contenere ulteriori informazioni e documenti di corredo che, nell'intenzione del mittente/esponente, supportano le contestazioni e le domande alla base della segnalazione. Gli intermediari vigilati, se interpellati dalla Banca d'Italia, possono a loro volta fornire informazioni e documenti per rappresentare la questione e supportare la loro posizione.

Le informazioni e i documenti sopra indicati possono anche riguardare: i rapporti bancari e finanziari intrattenuti da persone fisiche con gli intermediari; categorie particolari di dati personali (ad esempio, dati sullo stato di salute); dati relativi a condanne penali e reati. I dati possono essere riferibili anche a soggetti terzi.

---

(1) La presentazione di un esposto non avvia un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

I dati della specie - acquisiti dalla Banca d'Italia su iniziativa dei mittenti/esponenti e degli intermediari - non sono predeterminabili *ex ante* in quanto i mittenti/esponenti e gli intermediari redigono liberamente il contenuto delle loro note e scelgono la documentazione che ritengono utile allegare a sostegno della propria segnalazione, pur non essendo sempre necessaria ai fini della trattazione dell'esposto.

Le segnalazioni vengono gestite dagli uffici competenti della Banca d'Italia, attraverso il Sistema di gestione documentale dell'istituto - deputato alla protocollazione e archiviazione dei documenti - e altri applicativi aziendali che gestiscono il processo di trattazione degli esposti ed effettuano una prima analisi del contenuto degli stessi.

(ii) *Uso delle informazioni acquisite in relazione alla trattazione degli esposti tramite strumenti di intelligenza artificiale e tecnologie correlate*

Gli esposti, che in ingenti quantità vengono quotidianamente trasmessi alle diverse filiali della Banca d'Italia dislocate sul territorio, sono solitamente costituiti da voluminosi documenti, di varia natura e genere. L'uso di strumenti di IA e tecnologie correlate, nell'attività di analisi degli esposti consente di estrarre concetti e ricorrenze e di connettere informazioni contenute nei diversi documenti.

Tale attività di ricerca e di indagine conoscitiva sul contenuto degli esposti viene effettuata attraverso l'uso di un motore di ricerca *full text* in grado di accedere a tutti i documenti presentati e di ricercare tutte le informazioni presenti negli esposti riconducibili a un determinato servizio o prodotto finanziario, individuando così le fattispecie che presentino elementi di similarità e traendo informazioni utili per la trattazione dell'esposto e per l'attività di vigilanza.

Allo stesso fine di supportare adeguatamente le attività di analisi degli esposti e di identificare precocemente fenomenologie di interesse, emerse o emergenti nell'insieme delle segnalazioni, vengono utilizzate tecniche di analisi e algoritmi di *machine learning* (ML) in grado di estrarre e rappresentare gli elementi e i documenti che, sulla base della normativa di settore, risultino maggiormente rilevanti, a supporto delle attività sopra descritte. La logica alla base delle tecniche attualmente utilizzate consiste nell' aggregare gli esposti in cluster, per similitudine semantica, apprendendo elementi informativi e rappresentazioni gerarchiche dall'aggregazione dei dati. A tal fine vengono assegnati dei *tag* esemplificativi del contenuto, riguardanti in particolare i prodotti e i servizi finanziari offerti alla clientela, che abbiano costituito oggetto di segnalazione di anomalia da parte dei privati. Non viene in alcun caso effettuata una clusterizzazione sulla base dei dati personali degli esponenti, né dei soggetti terzi, ivi compresi coloro che operano per conto dell'intermediario destinatario dell'esposto.

L'uso di tecniche di IA è quindi esclusivamente preordinato ad effettuare un'analisi dell'andamento spazio-temporale relativo al diffondersi di fattispecie ricorrenti o potenzialmente anomale negli esposti.

Tale attività non implica pertanto alcuna forma di profilazione o predizione di comportamenti né delle persone fisiche mittenti/esponenti o dei terzi citati negli esposti, né delle persone fisiche che a vario titolo possono essere coinvolte nella vicenda, anche in qualità di soggetti svolgenti funzione di amministrazione, direzione e controllo nell'organizzazione dell'intermediario segnalato ovvero operanti in rapporto di mandato, lavoro o collaborazione con l'intermediario stesso. Dai risultati dell'analisi non derivano conseguenze sanzionatorie o decisioni automatiche su persone fisiche, né i risultati delle analisi impattano in modo immediato e diretto sulle decisioni rimesse alla Banca d'Italia in relazione alle questioni sottoposte dagli esponenti. Tali decisioni, ivi comprese quelle relative ai provvedimenti sanzionatori, rientrano infatti nell'esercizio discrezionale delle funzioni di vigilanza e in nessun caso, dato il quadro normativo vigente, possono essere la risultante di procedure automatiche. L'utilizzo di IA e tecnologie correlate risponde a principi di proporzionalità, necessità e limitazione in base alle finalità strettamente delimitate e attribuite per legge alla Banca d'Italia. Nel paragrafo *h)* sono meglio illustrate le misure a tutela dei dati e a garanzia dei diritti delle persone fisiche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del GDPR.

b) Principi di liceità e limitazione del trattamento

In linea con il principio di liceità e di limitazione delle finalità del trattamento, non vengono trattati dati in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e i dati vengono utilizzati esclusivamente nell'ambito dell'attività di gestione degli esposti.

I dati sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, salva l'ulteriore conservazione, disposta con l'adozione di ulteriori garanzie per i diritti degli interessati - descritte al successivo paragrafo *h)* - da effettuarsi per finalità ulteriori di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo, quelle connesse alle forme di collaborazione previste dall'ordinamento con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità di settore e pubbliche amministrazioni.

Nello specifico:

(i) per l'attività di trattazione degli esposti i dati sono conservati nei sistemi di protocollazione e conservazione documentale e negli altri applicativi aziendali che gestiscono il processo di trattazione degli esposti per il tempo stabilito dalle disposizioni del Massimario di scarto adottato dalla Banca d'Italia che per ciascuna fattispecie documentale ne stabilisce i tempi di conservazione;

(ii) per l'attività di uso delle informazioni acquisite in relazione alla trattazione degli esposti tramite strumenti di IA, negli applicativi aziendali che utilizzano tecniche di analisi e algoritmi di *machine learning* (ML), i dati vengono conservati per dieci anni dall'acquisizione dell'esposto, come documentazione di supporto alle attività amministrative e per garantire la correlazione esistente tra la *performance* dei sistemi di IA e la lunghezza delle serie storiche sottostanti e consentire così la verifica e la replicabilità dei risultati delle analisi, utile a stabilire le corrette interazioni tra i dati contenuti negli esposti. In ogni caso, l'interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 21 del GDPR.

c) Finalità di interesse pubblico rilevante perseguite dal trattamento

L'attività di gestione degli esposti nel suo complesso risponde ad una finalità di interesse pubblico rilevante consistente nello svolgimento di compiti di controllo sugli intermediari vigilati, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, correttezza dei rapporti con la clientela e di diritti e obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento. Nello specifico:

(i) l'attività di trattazione degli esposti è finalizzata a raccogliere le segnalazioni degli utenti dei servizi bancari e finanziari e sollecitare gli intermediari a fornire chiarimenti all'esponente e alla Banca d'Italia, sulla questione oggetto dell'esposto;

(ii) l'uso delle informazioni acquisite in relazione alla trattazione degli esposti effettuata tramite strumenti di IA è finalizzata a ottimizzare il patrimonio informativo contenuto negli esposti, per poterne ricavare elementi utili su fenomeni d'interesse per l'attività di vigilanza che la Banca d'Italia conduce sugli intermediari bancari e finanziari. I dati e le elaborazioni non vengono trasmessi ad alcun destinatario esterno alla Banca, in quanto l'analisi delle informazioni contenute nell'esposto, effettuata tramite strumenti di IA, è funzionale a rilevare fenomeni di interesse per l'attività di vigilanza della Banca.

d) Base giuridica

I trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito dell'attività di gestione degli esposti sono necessari per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri attribuiti alla Banca d'Italia, basato sulle seguenti norme:

decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385 (TUB) e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 4, 5, 7, 112-*bis*,126-*vicies*, 126-*vicies* ter, 127, 128, 128-*bis* u.c., 128-*ter*,

decreto legislativo del 28 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e s.m.i, articoli 4, 5, 6 e 31-*bis*;

legge del 28 dicembre 2005 n. 262, articoli 19, 21 e 24;

decreto legislativo del 27 gennaio 2010 n. 11, articoli 14, comma 2, 34-*decies* e 39;

delibera CICR n. 286 del 4 marzo 2003 - «Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei servizi bancari e finanziari» e s.m.i;

provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 - «Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» e s.m.i.

e) Tipologie di dati oggetto di trattamento

Negli esposti possono essere contenuti: dati personali idonei a identificare in modo diretto o indiretto una persona fisica; categorie particolari di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona fisica; dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza. Nello specifico:
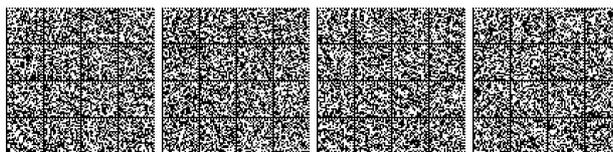
i) per l'attività di trattazione degli esposti, nei sistemi di protocollazione e conservazione documentale e negli applicativi che gestiscono il processo di lavorazione degli esposti vengono trattati i dati identificativi del mittente e del richiedente, oltre ai dati personali presenti nel testo dell'esposto;

(ii) per l'uso delle informazioni contenute negli esposti tramite strumenti di IA, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 lettera *c)* del GDPR, sono trattati i dati personali presenti nel testo dell'esposto o nei documenti allegati, il cui contenuto viene analizzato nel suo insieme dai sistemi di IA, pur non essendo i dati personali diretto oggetto di analisi tramite l'uso di dette tecniche. Tali applicativi infatti analizzano il contenuto dell'esposto per rilevare informazioni di interesse generale per l'attività di vigilanza della Banca d'Italia riconducibili a un determinato servizio o prodotto finanziario.

f) Soggetti interessati

I dati personali contenuti negli esposti e trattati nell'ambito delle attività relative (i) alla trattazione degli esposti e (ii) all'uso delle informazioni in essi contenute tramite strumenti di IA, possono riferirsi a: persone fisiche esponenti o persone fisiche terze. Tra le persone fisiche terze rientrano: persone fisiche che, quali mittenti, agiscono per conto dell'esponente; persone fisiche legate, per rapporti di parentela, amicizia, professionali o di altra natura, agli esponenti e coinvolte a vario titolo nella vicenda; persone fisiche che svolgono funzione di direzione, amministrazione e controllo o che operano attraverso rapporto di lavoro o mandato con l'intermediario coinvolto, ivi compresi amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori; consulenti finanziari o intermediari del credito eventualmente coinvolti nella vicenda a vario titolo, anche se indipendenti, autonomi o mandatari di società diverse dall'intermediario coinvolto.

g) Operazioni eseguibili

Le operazioni che si eseguono sugli esposti nell'ambito delle attività relative (i) alla trattazione degli esposti e (ii) all'uso delle informazioni in essi contenute tramite strumenti di IA, sono le seguenti:

attività di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, estrazione, consultazione, uso, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione dell'esposto e dei dati ivi contenuti, condotte con e senza l'ausilio di sistemi di IA e tecnologie innovative;

analisi dell'esposto attraverso la ricerca di precedenti esposti eventualmente presentati dall'esponente o di vicende analoghe che coinvolgono il medesimo intermediario vigilato o il medesimo fenomeno segnalato, effettuata anche con il ricorso a strumenti di IA e tecnologie correlate disponibili;

valutazione delle eventuali iniziative da intraprendere o archiviazione dell'esposto.

Con riferimento specifico (i) all'attività di trattazione degli esposti, si procede poi con:

il riscontro all'esponente per confermare la ricezione dell'esposto ed informarlo sulle attività preliminari poste in essere;

la ricezione e l'analisi della risposta dell'intermediario e la richiesta di eventuali ulteriori integrazioni o dati utili a comprendere la vicenda;

l'interconnessione e lo scambio di informazioni con le diverse strutture di Banca d'Italia competenti sulla vicenda analizzata;

la comunicazione mediante trasmissione dell'esposto ai seguenti soggetti:

intermediari vigilati coinvolti nella vicenda, ai quali viene inviata copia dell'esposto ricevuto;

pubbliche amministrazioni e Autorità od organismi con funzioni di controllo, competenti a trattare la questione oggetto dell' esposto e/o nei cui confronti sussiste un obbligo di collaborazione, anche tramite scambio di informazioni, tra cui: Consob, Covip, Ivass, Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM, Organismo Agenti e mediatori - OAM, Organismo Confidi Minori - OCM, Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari - OCF, Autorità di supervisione estere, BCE;

autorità giudiziaria e organismi investigativi, nei casi in cui la Banca d'Italia rilevi dalla trattazione degli esposti profili che comportano l'obbligo di denuncia e nei casi in cui sia necessario corrispondere a richieste di collaborazione formulate nell'ambito di procedimenti giudiziari in corso.

h) Misure tecniche e organizzative adottate a garanzia e tutela dei diritti degli interessati

Nello svolgimento delle attività concernenti (i) la trattazione degli esposti e (ii) l'uso delle informazioni in essi contenute tramite strumenti di IA, vengono utilizzati applicativi e procedure di supporto, il cui uso è presidiato da specifiche misure di sicurezza tecniche e organizzative.

Per la gestione degli esposti, così come per tutta la corrispondenza della Banca d'Italia, il Sistema di gestione documentale gestisce i protocolli della Banca e consente di governare i flussi documentali ufficiali dell'Istituto, in arrivo e in partenza. La procedura è stata realizzata in osservanza delle norme di legge in materia e persegue l'obiettivo di dematerializzare i flussi documentali. Ogni documento è inserito in uno degli archivi elettronici disponibili ed è identificato da un numero progressivo annuo univoco.

Gli altri applicativi aziendali utilizzati a supporto della gestione degli esposti, ivi compresi quelli che fanno uso di strumenti di IA, non prevedono connessioni verso l'esterno, ma solo verso il Sistema di gestione documentale sopra descritto.

A presidio dei rischi di integrità, riservatezza e disponibilità delle informazioni contenute negli applicativi utilizzati a supporto (i) della trattazione degli esposti e (ii) dell'uso del relativo contenuto tramite strumenti di IA, sono state applicate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo le probabilità di eventi malevoli. Sono predisposte e riviste *policy* interne sulla protezione dei dati, misure per la continuità operativa e per la gestione degli incidenti di sicurezza. A titolo esemplificativo, l'accesso alle informazioni è consentito solo ai dipendenti abilitati e addetti all'attività di gestione degli esposti e all'uso delle informazioni in essi contenute tramite strumenti di IA; i log degli addetti e degli amministratori della sicurezza che accedono alle informazioni sono raccolti e conservati in modo da preservarne l'integrità e la consistenza; sono pianificati aggiornamenti e *backup* periodici dei dati e procedure di ripristino a tutela dell'integrità delle informazioni; vengono adottate tutte le necessarie misure di protezione degli *hardware*, delle reti e delle apparecchiature da minacce ambientali, accessi non autorizzati o intercettazioni; per gli apparati mobili (*laptop*) è prevista la crittografia del disco; gli addetti a gestire gli esposti vengono periodicamente formati, sensibilizzati e aggiornati sulle corrette modalità operative nell'utilizzo degli applicativi; sono eseguite verifiche periodiche (almeno annuali) dei privilegi di accesso degli utenti e dei relativi gruppi autorizzativi.

Con riferimento specifico (ii) all'uso del contenuto degli esposti tramite strumenti di IA, per processare il testo dei documenti, vengono applicate tecniche di ML, ricorrendo ad algoritmi in grado di apprendere le logiche di analisi e di ricerca da un insieme di dati *(c.d. training dataset*) che, in un processo continuo di riaddestramento, vengono periodicamente monitorati e aggiornati. Per presidiare la qualità dei risultati delle analisi effettuate tramite strumenti di IA e monitorare l'obsolescenza delle relazioni apprese dai modelli di ML, il processo di riaddestramento - che presenta caratteristiche multidisciplinari - viene effettuato con il coinvolgimento di componenti di esperti appartenenti all'area di gestione degli esposti e al profilo tecnico (*data scientist*), in grado di guidare il processo di definizione, aggiornamento e validazione dei modelli di ML.

L'algoritmo viene, infatti, periodicamente riaddestrato non appena si ritiene che il *set* di informazioni o l'interpretazione ad essi associata stia per rendere «obsolete» le relazioni apprese dal modello, a causa di fattori di variazione, anche esogeni, che possono impattare sui risultati delle analisi. L'applicazione del ML inoltre si avvale di tecniche in grado di fornire una rappresentazione del funzionamento interno dell'algoritmo, finalizzata alla spiegabilità dei risultati prodotti. È prevista la conservazione della documentazione che dà conto del continuo perfezionamento dell'algoritmo al solo fine di «*versioning*» del modello e di monitoraggio dello sviluppo nel corso del tempo.

I risultati dei modelli di ML si attestano su elementi di interesse per l'attività di vigilanza che non attengono direttamente alle persone fisiche coinvolte, le quali quindi non subiscono alcuna forma di decisione automatica, né di profilazione o predizione dei comportamenti.

L'accesso a tali applicativi è consentito ai soli addetti deputati al trattamento degli esposti e può avvenire solamente con l'utilizzo di *account* e *password* dotate di determinati criteri (blocco dopo un certo numero di tentativi falliti, qualità delle *password* in termini di lunghezza e scadenza).

i) Modalità di informativa agli interessati ed esercizio dei diritti connessi

Le informazioni concernenti i trattamenti di dati personali effettuati nella trattazione degli esposti e nell'uso delle informazioni in essi contenute tramite strumenti di IA, sono fornite attraverso la pubblicazione del presente Regolamento e dell'informativa generale sulla protezione dei
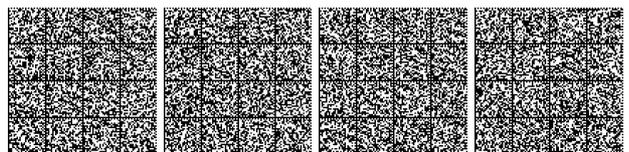
dati personali sul sito *internet* della Banca d'Italia - al percorso «Servizi al cittadino - presenta un esposto», nella sezione «Informativa *privacy*». L'informativa fa espressa menzione dell'uso di strumenti di IA a supporto dell'attività di analisi degli esposti, facendo altresì presente che i dati e le elaborazioni non vengono trasmessi ad alcun destinatario esterno alla Banca e che l'uso di tali tecniche è finalizzato a ricavare elementi utili riguardanti fenomeni di interesse generale per l'attività di vigilanza della Banca d'Italia e non comporta alcun processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. In sede di presentazione dell'esposto, qualora l'esponente decida di utilizzare il canale Servizi *online* per il cittadino presente sul sito *internet* della Banca d'Italia, dovrà dichiarare mediante apposito *flag* di aver preso visione dell'informativa generale sulla protezione dei dati personali e del presente regolamento. Inoltre, in sede di interpello dell'intermediario coinvolto nell'esposto e in ogni riscontro che la Banca d'Italia fornisce agli esponenti - ivi compresi coloro che utilizzano canali ordinari per la presentazione dell'esposto - per informarli della trasmissione dell'esposto all'intermediario coinvolto, all'Autorità giudiziaria, ad altre Pubbliche amministrazioni o ad altre Autorità, viene fatto espresso riferimento alla *policy* della Banca d'Italia in materia di protezione dei dati personali e fornito il testo dell'informativa *privacy* o il *link* per l'accesso diretto all'informativa stessa e al presente regolamento. L'informativa contiene il riferimento anche al trattamento dei dati di persone terze coinvolte a vario titolo nell'esposto tramite i sistemi di IA.

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679, fatto salvo il caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2-*undecies* del decreto legislativo 196/2003, chiedendo l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda (rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati o al responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia). Restano fermi i limiti temporali di conservazione dei dati personali previsti dal paragrafo *b)* del presente regolamento.

L'interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo al garante della protezione dei dati personali nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento è pubblicato altresì nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2022

Il Governatore: VISCO

Delibera 112/2022

22A01979

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 22 dicembre 2021.

Autostrade per l'Italia S.p.a. - Parere sul terzo atto aggiuntivo alla convenzione unica del 12 ottobre 2007 e sul Piano economico finanziario, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge n. 201 del 2011. (Delibera n. 75/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica», e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE o Comitato, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498, che, all'art. 11, ha demandato a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, all'art. 10 ha dettato, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali;

Viste le delibere CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», che, tra l'altro, ha previsto l'istituzione, presso questo stesso Comitato, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di seguito NARS, e 8 maggio 1996, n. 81, recante «Istituzione del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, e successive modificazioni, che definisce i compiti e le funzioni del NARS;

Vista la delibera CIPE 20 dicembre 1996, n. 319, con la quale questo Comitato ha definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale e, in particolare, ha indicato la metodologia del *price cap* quale sistema di determinazione delle tariffe e stabilito in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario, di seguito PEF, da adottare da parte delle società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso il CIPE il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e la cui attività è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo Comitato, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, di seguito PIS;

Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel PIS;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l'art. 2, comma 82, il quale prevede che «In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi»;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39, che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale, successivamente integrata con delibera CIPE 21 marzo 2013, n. 27, che ha dettato per le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalità di aggiornamento quinquennale dei PEF;

Vista la Convenzione unica stipulata tra ANAS S.p.a. e la società concessionaria Autostrade per l'Italia S.p.a., di seguito ASPI, in data 12 ottobre 2007;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il cui art. 8-*duodecies*, comma 2, recava alla data di approvazione «sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del presente decreto» tra le quali società ricade ASPI;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito *ART)* ed in particolare l'art. 37, comma 2, lettera *g)*, che, con riferimento al settore autostradale, attribuisce all'Autorità, tra gli altri, i compiti di «stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del *price cap*», nonché di «definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione»;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 11, ai sensi del quale il MIT è subentrato ad ANAS S.p.A. nella gestione delle autostrade in concessione;

Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il MIT ha istituito, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, la Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali con il compito di svolgere le funzioni di cui all'art. 36, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

Vista la delibera CIPE 21 marzo 2013, n. 27, con la quale questo Comitato ha integrato la delibera CIPE n. 39 del 2007, dettando, per le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalità di aggiornamento quinquennale dei PEF;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis*, e 176, comma 3, lettera *e)* del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che aggiorna — ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 — le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45;

Visto il primo atto aggiuntivo alla Convenzione unica stipulato tra ANAS ed ASPI il 24 dicembre 2013, con il quale è stata aggiornata la Convenzione del 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, concernente il regolamento di organizzazione del MIT e visto, in particolare, l'art. 5, comma 5, che prevede che le funzioni di concedente della rete autostradale in concessione siano svolte dalla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
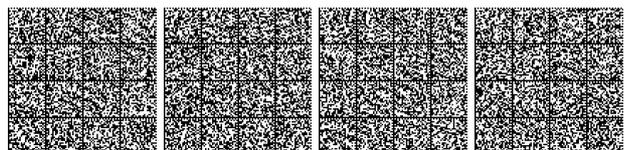
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, istituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, in particolare, la parte III relativa ai «Contratti di concessione»;

Vista la delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 68, con la quale questo Comitato ha aggiornato la regolazione economica delle società concessionarie autostradali di cui alle delibere 15 giugno 2007, n. 39 e 21 marzo 2013, n. 27;

Considerato che il 31 dicembre 2017 è scaduto il periodo regolatorio e, pertanto, è necessario procedere all'aggiornamento del PEF;

Visto il secondo atto aggiuntivo alla Convenzione stipulato tra ANAS ed ASPI il 22 febbraio 2018, con il quale è stata aggiornata la Convenzione del 2007;

Considerato il tragico evento del crollo di una sezione del viadotto Polcevera avvenuto il 14 agosto 2018, che ha causato la morte di 43 persone, numerosi feriti, ingenti danni oltre ai notevoli disagi dovuti all'interruzione di una arteria fondamentale per il traffico dell'area genovese e del suo porto e sull'intera rete nazionale;

Vista la nota 16 agosto 2018, n. 17664, con la quale la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali ha avviato la contestazione di gravissimo inadempimento del concessionario ASPI agli obblighi di manutenzione e custodia a seguito del crollo di una sezione del viadotto Polcevera localizzato sull'autostrada A10 Genova - Savona. La suddetta Direzione generale ha successivamente integrato con la contestazione ad ASPI con le note 20 dicembre 2018, n. 29333 e 5 aprile 2019, n. 8979;

Vista la nomina della commissione ispettiva ministeriale avvenuta con il decreto ministeriale 14 agosto 2018, n. 386, la quale ha consegnato il 14 settembre 2018 la propria relazione tecnica;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che ha ulteriormente ampliato le competenze dell'ART, e introdotto disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale e, in particolare:

1. l'art. 37 che, nell'istituire l'ART con specifiche competenze in materia di concessioni autostradali ed in merito all'individuazione dei sistemi tariffari, prevede al comma 6-*ter* che «Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonché del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica»;

2. l'art. 43, comma 1, il quale prevede che «Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono trasmessi, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti per i profili di competenza di cui all'art. 37, comma 2, lettera *g)*, in merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente»;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Vista la nota 3 maggio 2019, n. 7526, con la quale ASPI ha riscontrato le note MIT del 16 agosto 2018, 30 dicembre 2018 e 5 aprile 2019, trasmettendo le proprie valutazioni in merito agli aspetti tecnici, giuridici e procedurali oggetto delle richieste del MIT;

Viste le seguenti delibere dell'ART:

1. delibera 18 febbraio 2019, n. 16, con la quale l'ART ha avviato il procedimento volto a stabilire il «sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del *price cap* e con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale» per una serie di concessioni fra cui ASPI, avviando altresì la relativa consultazione pubblica;

2. delibera 19 giugno 2019, n. 71, con la quale l'ART ha approvato il sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del *price cap* con determinazione dell'indicato-

re di produttività X a cadenza quinquennale relativo alla Convenzione unica tra ANAS S.p.a. e Autostrade per l'Italia S.p.a. e pari al 10,62%;
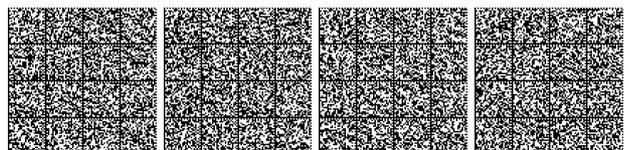
Visto la nomina del Gruppo di lavoro interistituzionale avvenuta con il decreto ministeriale 29 marzo 2019, n. 119, e il relativo parere del 28 giugno 2019, che fra l'altro ha «ritenuto sussistere il grave inadempimento del Concessionario agli obblighi di custodia e di manutenzione dell'infrastruttura autostradale» e «ha rimesso alle amministrazioni la valutazione se procedere alla rinegoziazione della stessa Convenzione unica, laddove maggiormente tutelante per gli interessi dello Stato, al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto concessorio e ripristinare la piena sicurezza della rete autostradale»;

Vista la nota 11 luglio 2019, n. 12467, con la quale ASPI ha richiesto al MIT un incontro finalizzato ad «illustrare le ipotesi e proposte di soluzione negoziale»;

Vista la nota 19 luglio 2019, n. 29435, con la quale il MIT ha convocato ASPI richiedendo di formalizzare per iscritto le proposte citate da ASPI e attivando altresì un tavolo di confronto con il concessionario;

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, di seguito CIPESS;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in particolare, l'art. 35 recante «Disposizioni in materia di concessioni autostradali»;

Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato trasmesso con nota 19 febbraio 2020, n. 10555, nel quale l'avvocatura si è espressa in merito a specifici quesiti posti su «talune questioni sorte in corso di esecuzione del rapporto di concessione della rete autostradale a pedaggio di cui è titolare la società Autostrade per l'Italia S.p.A.» e ha, fra l'altro, evidenziato da un lato che si prefigurano profili di grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia e dall'altro lato che «non può escludersi che sia riconosciuto un diritto della concessionaria all'integrale risarcimento, quale effetto di un'eventuale deliberazione negativa della conformità dell'art. 35 del decreto milleproroghe ai sopradescritti superiori parametri normativi (in sede nazionale ovvero sovranazionale)», sottolineando quindi che «ogni eventuale intervento di codesta amministrazione dovrà, pertanto, tenere nella dovuta considerazione anche tale rischio». Inoltre, rispetto alla misura di risoluzione integrale della concessione, osserva che «l'adozione concreta di una simile misura — rispetto alle alternative disponibili, ivi inclusa la risoluzione negoziale, con revisione concordata delle clausole della Convenzione unica, dall'altro lato — presuppone una rigorosa ponderazione da parte di codesta amministrazione» ... «ciò, sotto il duplice profilo delle possibili conseguenze economiche e dell'esistenza di un prevalente interesse pubblico alla cessazione del rapporto concessorio, anche alla luce delle effettive prospettive di immediato esercizio da parte di diversi gestori della rete autostradale»;

Viste le norme riguardanti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare:

1. il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, che ha previsto che «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»;

2. il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e, in particolare, l'art. 37, il quale ha stabilito che «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020»;

Vista l'informativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio dei ministri, di seguito CdM, del 14 -15 luglio 2020 sullo stato di definizione della procedura di grave inadempimento nei confronti di ASPI, nella quale ha illustrato le possibili alternative per definire la vicenda, e «considerato il loro contenuto, il Consiglio dei ministri ha ritenuto di avviare l'*iter* previsto dalla legge per la formale definizione della transazione, fermo restando che la rinuncia alla revoca potrà avvenire solo in caso di completamento dell'accordo transattivo», indicando opzioni alternative relative all'assetto societario del concessionario nel quale Atlantia S.p.a. e ASPI si sono impegnate a garantire il passaggio di controllo di ASPI a un soggetto a partecipazione statale e, tra le varie ipotesi, a investitori istituzionali di suo gradimento, e riportando i punti relativi alla transazione nel comunicato stampa del CdM come segue:

«misure compensative ad esclusivo carico di ASPI per il complessivo importo di 3,4 miliardi di euro,

riscrittura delle clausole della convenzione al fine di adeguarle all'art. 35 del decreto-legge «Milleproroghe» (decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162);

rafforzamento del sistema dei controlli a carico del concessionario;

aumento delle sanzioni anche in caso di lievi violazioni da parte del concessionario;

rinuncia a tutti i giudizi promossi in relazione alle attività di ricostruzione del ponte Morandi, al sistema tariffario, compresi i giudizi promossi avverso le delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) e i ricorsi per contestare la legittimità dell'art. 35 del decreto-legge «Milleproroghe»;

accettazione della disciplina tariffaria introdotta dall'ART con una significativa moderazione della dinamica tariffaria»;

Vista la nota 23 luglio 2020, n. 11599, con la quale ASPI ha trasmesso al MIT una proposta di PEF approvato dal consiglio di amministrazione di ASPI e ritenuto dalla stessa concessionaria conforme alle comunicazioni di ASPI del 15 luglio 2020 e alle intese raggiunte con le amministrazioni per la definizione concordata del procedimento;

Vista la nota 3 agosto 2020, n. 19950, con la quale la competente Direzione generale del MIT ha rappresentato ad ASPI alcune osservazioni e richieste di modifica ed integrazione del PEF, finalizzate ad assicurare la corretta applicazione della disciplina regolatoria introdotta dall'ART;

Vista la nota 1° settembre 2020, n. 13694, con la quale ASPI ha trasmesso al MIT una nuova proposta di PEF che tiene conto delle osservazioni formalizzate dal MIT e che, tra l'altro, prevede una variazione della tariffa media annua pari all'1,75% dal 2021 al 2038;

Vista la nota 22 settembre 2020, n. 23166, con la quale il MIT ha richiesto il parere di competenza all'ART ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Vista la nota 2 ottobre 2020, n. 24297, con la quale l'ART ha richiesto alla competente Direzione generale del MIT alcuni chiarimenti e l'integrazione della documentazione trasmessa;

Vista la nota 8 ottobre 2020, n. 24828, con la quale la competente Direzione generale del MIT ha riscontrato le richieste dell'ART;

Visto il parere 14 ottobre 2020, n. 8, con il quale l'ART si è espressa in merito alla proposta di aggiornamento del PEF, osservando in particolare che:

la quantificazione della variazione tariffaria media annua, pari a 1,75%, debba essere intesa quale valore soglia di incremento massimo e non valore predeterminato da assumere ai fini dell'evoluzione tariffaria, fermo restando che il livello tariffario, entro tale soglia, dovrà sempre trovare integrale giustificazione economica nel PEF e nei suoi aggiornamenti, nel rispetto del sistema tariffario ART;

per quanto riguarda il recupero di produttività, ART non ritiene condivisibili le motivazioni fornite dal concessionario afferenti esclusivamente alla necessità di «agire in modo sostanziale sui costi del personale», escludendo sostanzialmente la possibilità di agire sugli altri costi operativi, che si asserisce essere «prevalentemente legati alla dinamica dei prezzi di mercato e poco comprimibili, eccezion fatta per una parte residuale»;

nell'ambito del PEF medesimo non risultano esplicitati i valori degli indici di sostenibilità economico-finanziaria, è, pertanto, necessario che il concessionario provveda all'esplicitazione di tali indici, necessaria per la valutazione delle condizioni di equilibrio economico e finanziario della concessione;

gli atti convenzionali siano aggiornati in funzione della previsione di un accurato sistema di monitoraggio circa l'attuazione degli impegni assunti dal concessionario, poiché, non essendo riflessi nella tariffa, essi sfuggono ai meccanismi di adeguamento previsti dal Sistema tariffario ART;

Vista la nota 14 ottobre 2020, con la quale l'ART, a firma del dirigente dell'Ufficio accesso alle infrastrutture, facendo seguito alla trasmissione del parere n. 8 del 2020, ha formulato al MIT altre osservazioni sullo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica oltre che «alcune indicazioni riguardanti le modifiche che si ritiene opportuno effettuare al testo della medesima Convenzione»;

Vista la nota MIMS DGVCA prot. n. 26441 del 22 ottobre 2020 con la quale il Ministero ha richiesto ad ASPI di modificare ed integrare alcuni elementi che compongono la proposta di PEF in recepimento delle valutazioni riportate nel parere ART n. 8 del 2020;

Vista la nota ASPI prot. n. 19186 del 19 novembre 2020 con la quale è stato trasmesso una versione ulteriormente aggiornata del PEF che tiene conto delle osservazioni relative al parere ART espresse con la citata nota MIMS del 22 ottobre 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, recante il regolamento di organizzazione del MIT e visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, che ha modificato la denominazione della Direzione generale che esercita le funzioni di concedente della rete autostradale in concessione in «Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'art. 5 che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di seguito MIMS;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista la nota 15 luglio 2021, n. 12735, con la quale ASPI ha trasmesso al MIMS lo schema di terzo atto aggiuntivo e relativo piano economico finanziario approvato dal consiglio di amministrazione di ASPI in data 13 luglio 2021 e che tale proposta di piano economico fi-

nanziario prevede, tra l'altro, una ulteriore riduzione della variazione tariffaria media annua ricondotta a 1,64% dal 2021 al 2038 (anziché 1,75%);
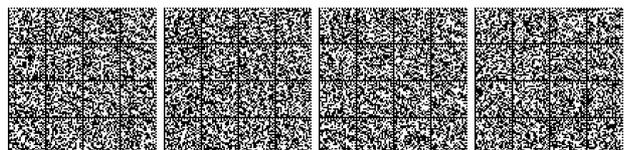
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», il quale all'art. 2, comma 1, prevede che le parole «non oltre il 31 luglio 2021» dell'art. 13, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, siano sostituite dalle parole «non oltre il 31 dicembre 2021»;

Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, trasmesso con nota 24 settembre 2021, n. 34803, nel quale l'avvocatura si è espressa sullo schema di accordo per la definizione della procedura di contestazione per grave inadempimento del 16 agosto 2018, fornendo «parere in linea legale favorevole sul proposto schema di accordo»;

Visto l'accordo negoziale del 14 ottobre 2021, sottoscritto tra il MIMS e ASPI con il quale si definisce, in continuità con quanto sottoposto al CdM del 14-15 luglio 2020, la procedura di contestazione per grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia della rete autostradale da parte del concessionario ASPI, avviata dal Ministero con nota 16 agosto 2018, n. 17664, prevedendo fra l'altro la modifica delle misure compensative per gli eventi del ponte Polcevera a carico di ASPI per 3,4 miliardi, non remunerati nel PEF, rideterminate in particolare a favore dell'area di Genova, colpita dalla tragedia del 2018, d'intesa con le amministrazioni di riferimento del territorio ligure;

Vista l'informativa sull'atto negoziale con ASPI resa dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile al CdM del 15 ottobre 2021;

Vista la nota 25 ottobre 2021, n. 28375, con la quale la competente Direzione generale del MIMS, al fine di assicurare la piena corrispondenza della documentazione convenzionale rispetto agli impegni assunti, ha evidenziato ad ASPI l'esigenza di aggiornare gli atti trasmessi con nota 15 luglio 2021, n. 12735;

Vista la nota 5 novembre 2021, n. 19135, con la quale ASPI ha trasmesso al MIMS la proposta di PEF aggiornata nei termini richiesti, comprensiva della relativa documentazione tecnica, e contenente tra l'altro una variazione tariffaria media annua dell'1,61% dal 2021 al 2038 (anziché dell'1,64%);

Vista la nota 24 novembre 2021, n. 31011, con la quale la competente Direzione generale del MIMS ha trasmesso la documentazione relativa all'aggiornamento del PEF all'Ufficio di gabinetto del medesimo MIMS ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno del CIPESS;

Vista la nota 26 novembre 2021, n. 43585, con la quale il MIMS ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato la proposta di terzo Atto aggiuntivo alla Convenzione unica del 12 ottobre 2007 e del relativo PEF per l'espressione del parere di competenza;

Vista la nota 7 dicembre 2021, n. 6469, con la quale il NARS ha richiesto al MIMS di integrare la documentazione istruttoria, richiedendo inoltre alcuni chiarimenti necessari al completamento dell'istruttoria;

Vista la nota 7 dicembre 2021, n. 32280, con la quale il MIMS ha trasmesso all'ART la documentazione aggiornata relativa al procedimento in questione, rappresentata dallo schema di terzo atto aggiuntivo, PEF e allegati tecnici, al fine di opportuna informazione;

Viste le note 10 dicembre 2021, n. 32476 e 13 dicembre 2021, n. 32657, con le quali la competente Direzione generale del MIMS ha trasmesso la documentazione integrativa e alcuni chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa;

Vista la nota 16 dicembre 2021, n. 46423, con la quale il capo di gabinetto del MIMS ha trasmesso la nota della Corte dei conti 16 dicembre, n. 52908, che restituisce per carenza documentale, il decreto ministeriale n. 472/2021, recante l'approvazione dell'Accordo negoziale fra MIMS e ASPI del 14 ottobre 2021 e che fra le motivazioni esposte dall'Ufficio di controllo della Corte evidenzia che «l'atto richiede la sua previa sottoposizione al CIPESS»;

Vista la nota 16 dicembre 2021, con la quale l'ART ha trasmesso al MIMS, a titolo di collaborazione istituzionale, una serie di osservazioni relative alla documentazione aggiornata evidenziando, oltre al mancato recepimento delle indicazioni trasmesse con nota 14 ottobre 2020, n. 15506, alcune variazioni intervenute nel PEF rispetto alla versione sulla quale l'ART ha espresso il proprio parere di competenza;

Vista la nota 19 dicembre 2021, n. 33219, con la quale il MIMS ha trasmesso ad ASPI le osservazioni formulate dall'ART «sullo schema di terzo atto aggiuntivo, sui relativi allegati, invi incluso sul Piano economico finanziario e sulle modalità di determinazione dei tassi di remunerazione»;

Vista la nota 20 dicembre 2021, n. 21539, con la quale ASPI ha trasmesso il riscontro sulle osservazioni formulate dall'ART;

Vista l'informativa del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmessa con nota 20 dicembre 2021, n. 46800, per l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato, relativa al citato Accordo negoziale intervenuto tra MIMS e ASPI in data 14 ottobre 2021;

Visto il parere 22 dicembre 2021, n. 3, del NARS sullo schema di terzo atto aggiuntivo alla Convenzione unica, il relativo PEF e il piano finanziario regolatorio, di seguito PFR, con indicazioni, osservazioni e commenti;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria e, in particolare, che:

sotto il profilo tecnico-procedurale:

1. l'ART, con parere 14 ottobre 2020, n. 8, ha espresso le proprie valutazioni in merito alla proposta di aggiornamento del PEF inviata dal MIT nella sua versione di settembre 2020;

2. l'ART, con la nota 16 dicembre 2021, ha inviato considerazioni «a titolo di collaborazione istituzionale» sugli atti inviati per informazione da parte del MIMS, precisando altresì che l'invio non «appare riconducibile né ad una previsione normativa, né risulta altrimenti motivata»;

3. il NARS, con parere 22 dicembre 2021, n. 3, ha espresso le valutazioni di competenza sull'aggiornamento del PEF, nonché sullo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione segnalando, fra l'altro, che:

3.1. in merito alle modifiche delle Convenzione unica e all'introduzione della regolazione ART: «Il carattere novativo dell'Accordo alla base dell'atto aggiuntivo, diretto a rifondere il rapporto concessorio, fa sì che, in definitiva, la disciplina regolatoria di riferimento non possa che rinvenirsi, ormai, in quella contenuta nelle delibere ART n. 16 e 71 del 2019. Il che, unitamente al recepimento, da parte di ASPI, della nuova regolazione tariffaria e alla rinuncia ad ogni contenzioso, sembra superare, in radice, ogni problema di legittimità delle modifiche sostanziali al rapporto concessorio in essere e, dunque, di efficacia della regolazione nel tempo, di retroattività e di certezza del quadro regolativo»;

3.2. l'articolato del terzo atto aggiuntivo in sede di sottoscrizione, limitatamente alle osservazioni dell'Autorità che attengono strettamente all'introduzione del nuovo sistema tariffario, ai suoi principi, criteri e definizioni, debba essere adeguato a quelle osservazioni tese a recepire all'interno della Convenzione unica di ASPI il nuovo sistema tariffario ART, in forza dell'art. 37, del decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dall'art. 16 del decreto-legge n. 109 del 2018;

3.3. il Concedente dovrà dar seguito agli adeguamenti del testo convenzionale richiesti dall'ART, ove rientranti nel perimetro del sistema tariffario di competenza dell'Autorità stessa come stabilito dalla delibera 71 del 2019, in quanto da intendersi come prescrizioni; per le altre considerazioni espresse dall'Autorità, non rientranti in detto perimetro, si rimette invece al Concedente ogni opportuna valutazione in quanto da considerarsi non vincolanti. Appaiono strettamente riferibili al sistema tariffario ART *ex* delibera n. 71/2019 solo i seguenti punti:

3.3.1. escludere i riferimenti alla delibera n. 16 del 2019 mantenendo solo quelli relativi alla delibera n. 71 del 2019;

3.3.2. inserire la definizione di cui al punto 2.11 della delibera n. 71 del 2019 e ad allineare le definizioni di «opere da realizzare» e di «poste figurative», contenute nell'atto aggiuntivo, a quelle previste nella citata delibera;

3.3.3. recepire il suggerimento dell'ART di inserire nella convenzione una disposizione denominata «Tasso d'inflazione programmata»;

3.4. si suggerisce di inserire un espresso riferimento all'accordo transattivo in un nuovo «Considerato» delle premesse dello schema di atto aggiuntivo, chiarendo che con il medesimo atto aggiuntivo le parti hanno inteso, in conformità all'Accordo negoziale, procedere alla revisione della Convenzione unica, in attuazione, tra l'altro, della regolazione tariffaria di ART;

3.5. inoltre, sempre con riferimento all'atto aggiuntivo:

3.5.1. si raccomanda all'interno dello stesso di sostituire «CIPE» con «CIPESS»;

3.5.2. anche al fine di evitare possibili dilazioni temporali nell'attuazione della regolazione della qualità, si suggerisce una riformulazione dell'art. 20 («Meccanismi di premialità/penalità con riferimento alla valutazione della qualità dei servizi») dello schema di atto aggiuntivo, che sostituisce l' art. 20-*bis* della Convenzione unica, al fine di individuare nei dodici mesi, dalla data di efficacia del III atto aggiuntivo, la tempistica di adozione del IV atto aggiuntivo volto al recepimento degli indicatori della qualità. In caso di esplicitazione del termine di adozione del IV atto aggiuntivo, andrà di conseguenza adeguato anche il testo (p. 2) dell'allegato C alla Convenzione unica, come sostituito dal III atto aggiuntivo;

3.6. in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 218/2021, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'intero comma 1 dell'art. 177 del Codice dei contratti pubblici, si ritiene opportuna una specifica prescrizione da parte del CIPESS che vincoli il Concessionario all'osservanza delle disposizioni normative di futura emanazione;

sotto l'aspetto economico-finanziario:

1. il PEF si sviluppa su un orizzonte temporale di 19 anni (dal 2020 al 2038);

2. il capitale investito netto regolatorio, di seguito CIN è pari al 31 dicembre 2019 pari a 13.641 milioni di euro;

3. sono previsti investimenti, come dettagliato nella successiva tabella, per:

3.1. 14,1 miliardi di euro circa di nuovi investimenti complessivi dal 2020 al 2038 (incluso il passante autostradale di Genova e la tangenziale di Bologna);

3.2. 13,6 miliardi di euro circa di investimenti remunerati a tariffa nel PEF;

3.3. 1,2 miliardi per il programma di manutenzioni incrementali legato allo stato di conservazione delle opere nel periodo 2019-2024, considerati solo ai fini tariffari come investimenti, oltre ad ulteriori 5,4 miliardi di euro di quota base di manutenzione;

3.4. 3,4 miliardi di euro di oneri per misure compensative a carico di ASPI, non remunerati a tariffa nel PEF, composti da sconti ed esenzioni tariffarie all'utenza, e da investimenti e lavori per la viabilità nell'area di Genova;

Tabella 1: piano degli investimenti ASPI dal 2020 al 2038 (in milioni di euro)

Rif. allegati al PEF	**Investimenti complessivi 2020-2038 (senza manutenzione straordinaria), Allegato E, Piano di investimento**	**Investimenti remunerati con componente tariffaria di costruzione**
Completamento delle opere del Piano 1997 (di cui 0,9 miliardi potenziamento A1 -tratta Bologna Casalecchio – Incisa e 0,1 miliardi per terze e quarte corsie)	1.010	1.010
"Altri investimenti" previsti dalle lettere c1-c7 della Convenzione Unica, già ricompresi nel Piano 1997	1.941	1.941
Investimenti previsti dal IV Atto Aggiuntivo, la cui quasi totalità fa riferimento agli investimenti per la realizzazione della Gronda di Genova (4135 milioni di euro)	4.560	4.560
Realizzazione di barriere antirumore	691	691
Investimenti ex art. 15 della Convenzione Unica 2007	2.347	2.347
Ulteriori interventi di ammodernamento	2.668	2.668
Investimenti non remunerati		-1.200
Interventi di miglioramento alla viabilità di Genova, inclusi tra gli impegni a carico del concessionario negli accordi tra Governo ed Autorità locali	930	
Investimenti ex art. 15 della CU		56
Capitalizzazione del costo del personale		*300*
Piano straordinario manutenzione		*1.200*
Totale	14.147	13.573
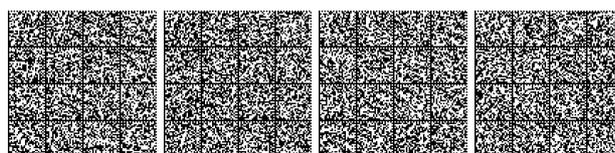
Tabella 2: Misure compensative a carico di ASPI ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo negoziale 14 ottobre 2021

Rif. Acc Negoz	Interventi	Milioni di euro
3.b)	Sconti generalizzati all'utenza	241
3.d)	Effetto esenzione area Genova	18
3.e)	Effetto sconti per disagio lavori Liguria	180
3.e)	Effetto sconti per disagio lavori altre Regioni	70
	Subtotale sconti ed esenzioni	***509***
	Oneri "Bisagno"	3
	Iniziative a favore del porto di Genova	75
	Contributo alla realizzazione del Tunnel subportuale di Genova	700
	Contributo alla realizzazione viabilità Val Fontanabuona (Ge)	230
	Contributo per progetti di mobilità e logistica dell'area genovese	100
3.f)	Investimenti non remunerati	1.200
3.a)	Oneri per ricostruzione ponte Polcevera e attività connesse	583
	Subtotale investimenti e lavori	***2.891***
Totale Importo a carico della Concessionaria		***3.400***

4. il tasso di remunerazione di capitale investito nominale, di seguito WACC, è pari al 7,09%, come individuato dalla delibera ART 19 giugno 2019, n. 71. Tale valore è stato utilizzato, come evidenziato anche dal parere NARS n. 3 del 2021, sebbene l'ART provveda ad aggiornare annualmente il tasso di remunerazione del capitale investito — da ultimo con delibera del 9 settembre 2021 n. 120, l'ART ha calcolato un WACC per il 2021 pari a 4,99% — in quanto è previsto al punto 3 della medesima delibera n. 120 che per il primo periodo regolatorio del sistema tariffario definito dall'ART restano fermi i valori di cui alle precedenti delibere ART, tra le quali la delibera relativa ad ASPI, del 19 giugno 2019, n. 71, la quale prevede il WACC al 7,09%;

5. il TIR nominale da sistema tariffario previgente è pari al 13,87%;

6. il fattore di efficientamento pari al 10,62%, definito dall'ART, viene raggiunto nell'arco di due periodi regolatori, prevedendo un efficientamento annuale pari all'1,12%;

7. il tasso di inflazione considerato nel PEF è pari allo 0,80% per tutta la durata della concessione;

8. le tariffe sono, per veicoli leggeri classe A 0,05327 €/Km e, per veicoli pesanti 0,09194 €/Km per l'anno 2019, con un incremento tariffario linearizzato annuo dell'1,61% a partire dal 2021;

9. le stime di traffico, che prevedono un incremento medio del traffico stimato dell'1,40% nel 2027-2038 non tengono conto degli effetti verificatisi nel 2020 in conseguenza dell'epidemia da COVID-19, coerentemente con le indicazioni dell'ART di cui alle note 4 maggio 2021 n. 73405 e 15 luglio 2021 n. 11119, ma sono inclusi oneri COVID relativamente alla prima fase della pandemia nei mesi marzo-giugno 2020 per 542 milioni di euro, come previsto dalla nota 5 ottobre 2020 trasmessa dal MIMS di concerto con i competenti uffici del MEF;

10. l'incremento tariffario annuo linearizzato dal 2021 al 2038 è stato ridotto dall'1,75% all'1,61%;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota del 22 dicembre 2021, n. 6776, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito MEF, posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Vista l'informativa relativa al citato Accordo negoziale, resa nel corso della seduta odierna di questo Comitato da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Considerato il dibattito svolto in seduta;

Delibera:

1. Ai sensi della normativa richiamata in premessa, è formulato parere favorevole in ordine allo schema di terzo atto aggiuntivo alla Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili (concedente) e la Società autostrade per l'Italia S.p.a. (concessionario) e al relativo Piano economico finanziario per il periodo regolatorio 2020-2024, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al parere NARS n. 3 del 2021, che il Comitato fa proprie e che di seguito si riportano:

1.1. il Concedente dovrà dar seguito agli adeguamenti del testo convenzionale richiesti dall'Autorità di regolazione dei trasporti, ove rientranti nel perimetro del sistema tariffario di competenza dell'Autorità stessa come stabilito dalla delibera 71 del 2019, in quanto da intendersi come prescrizioni; per le altre considerazioni espresse dall'Autorità, non rientranti in detto perimetro, si rimette invece al Concedente ogni opportuna valutazione in quanto da considerarsi non vincolanti. Appaiono riferibili al sistema tariffario ART *ex* delibera n. 71/2019 i seguenti punti:

escludere i riferimenti alla delibera n. 16 del 2019 mantenendo solo quelli relativi alla delibera n. 71 del 2019;

inserire la definizione di cui al punto 2.11 della delibera n. 71 del 2019 e ad allineare le definizioni di «opere da realizzare» e di «poste figurative», contenute nell'atto aggiuntivo, a quelle previste nella citata delibera;

recepire il suggerimento dell'ART di inserire nella convenzione una disposizione denominata «Tasso d'inflazione programmata»;

1.2. si suggerisce di inserire un espresso riferimento all'accordo transattivo in un nuovo «Considerato» delle premesse dello schema di atto aggiuntivo, chiarendo che con il medesimo atto aggiuntivo le parti hanno inteso, in conformità all'Accordo negoziale, procedere alla revisione della Convenzione unica, in attuazione, tra l'altro, della regolazione tariffaria di ART;

1.3. inoltre, sempre con riferimento all'atto aggiuntivo:

si raccomanda all'interno dello stesso di sostituire «CIPE» con «CIPESS»;

anche al fine di evitare possibili dilazioni temporali nell'attuazione della regolazione della qualità, si suggerisce una riformulazione dell'art. 20 («Meccanismi di premialità/penalità con riferimento alla valutazione della qualità dei servizi») dello schema di atto aggiuntivo, che sostituisce l'art. 20-*bis* della Convenzione unica, al fine di individuare nei dodici mesi, dalla data di efficacia del III atto aggiuntivo, la tempistica di adozione del IV atto aggiuntivo volto al recepimento degli indicatori della qualità. In caso di esplicitazione del termine di adozione del IV atto aggiuntivo, andrà di conseguenza adeguato anche il testo (p. 2) dell'allegato C alla Convenzione unica, come sostituito dal III atto aggiuntivo;

1.4. in relazione, infine, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 218 del 2021, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'intero comma 1 dell'art. 177 del Codice dei contratti pubblici, si ritiene opportuna una specifica prescrizione che vincoli il Concessionario all'osservanza delle disposizioni normative di futura emanazione.

2. Il MIMS provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto in esame.

3. Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 63 del 2003 richiamata in premessa.

Roma, 22 dicembre 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 438

22A02127

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS

DECRETO RETTORALE 9 marzo 2022.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 3;

Richiamatolo statuto della Scuola universitaria superiore IUSS Pavia, emanato con decreto rettorale n. 9 del 25 gennaio 2018, in particolare gli articoli 23, comma 1 lettera *e)*, 25, comma 2 lettera *b)* e 58, comma 6;

Richiamate le deliberazioni del senato accademico del 19 maggio 2021 e del consiglio di amministrazione del 25 maggio 2021 con le quali è stato approvato il documento «Ricognizione e nuove prospettive per la Federazione di scuole universitarie superiori»;

Richiamato il decreto rettorale n. 127/2021 con il quale è stata nominata la Commissione per la revisione dello statuto della Scuola;

Richiamate le deliberazioni del 14 dicembre 2021 del Consiglio di classe scienze, tecnologie e società e del 15 dicembre 2021 del Consiglio di classe scienze umane e della vita con le quali i Consigli hanno espresso parere favorevole alla proposta di revisione dello statuto della Scuola;

Richiamata la deliberazione del 16 dicembre 2021 del Consiglio dei collegi, con la quale il Consiglio ha espresso parere favorevole alla proposta di revisione dello statuto della Scuola;

Richiamate le deliberazioni del 17 dicembre 2021 del senato accademico di approvazione della revisione dello statuto della Scuola e del 20 dicembre 2021 del consiglio
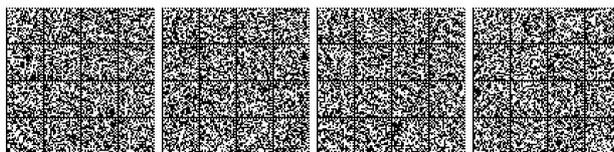
di amministrazione con cui il Consiglio ha espresso parere favorevole alla proposta di revisione dello statuto della Scuola;

Considerata la comunicazione del Ministero del 21 febbraio 2022 (prot. n. 1012/2022) con oggetto «Modifiche dello statuto della Scuola universitaria superiore IUSS Pavia - controllo MUR *ex* art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168»;

Richiamata la deliberazione del 22 febbraio 2022 del senato accademico di approvazione dello statuto con le modifiche apportate sulla base delle osservazioni del MUR, con mandato al rettore di predisporre la versione definitiva per la trasmissione del testo statutario al consiglio di amministrazione per il parere di competenza e la successiva trasmissione per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Richiamata la deliberazione del 28 febbraio u.s. del consiglio di amministrazione con cui il Consiglio ha confermato parere favorevole alla proposta di revisione dello statuto della Scuola;

Ritenuto opportuno provvedere all'emanazione del nuovo statuto della Scuola universitaria superiore IUSS;

Decreta:

è emanato il nuovo statuto della Scuola universitaria superiore IUSS, come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Pavia, 9 marzo 2022

Il rettore: PIETRABISSA

ALLEGATO

SOMMARIO

I. PREAMBOLO

L'Istituto universitario di studi superiori IUSS di Pavia (la «Scuola IUSS») riconosce il contributo dato alla sua costituzione e allo sviluppo delle sue attività dal sistema accademico pavese e, in particolare, dall'Università di Pavia, dai collegi di merito pavesi fondatori - rappresentati dal Collegio Borromeo, dal Collegio Ghislieri, dal Collegio Nuovo fondazione Sandra ed Enea Mattei e dal Collegio Santa Caterina da Siena (i «Collegi Fondatori») - nonché dall'Ente per il diritto allo studio universitario di Pavia («EDiSU Pavia»). Questo contributo ha consentito alla Scuola IUSS di acquisire autonomia, crescere e affermarsi quale punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per l'alta formazione e la ricerca di eccellenza negli ambiti di propria specializzazione.

Negli anni recenti la Scuola IUSS ha contribuito al progetto di costituzione della federazione delle Scuole Superiori insieme alla Scuola normale superiore e la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa; il progetto, che per la prima volta in Italia ha implementato un sistema federativo in ambito universitario, ha consentito di promuovere la progettazione di sistema di alleanze con tutte le scuole superiori a ordinamento speciale.

La Scuola IUSS persegue la propria autonomia formulando e attuando le proprie scelte programmatiche con particolare riferimento alla attività di formazione e di ricerca e attua la propria responsabilità nel contribuire attivamente al progresso della società con le sue competenze e con i risultati delle sue attività.

II. PARTE GENERALE

Art. 1.
Natura giuridica e sede

(i) L'Istituto universitario di studi superiori IUSS di Pavia è un istituto statale di istruzione superiore universitaria, di ricerca e di alta formazione a ordinamento speciale e può utilizzare nei suoi rapporti esterni e interni la denominazione Scuola universitaria superiore IUSS (in breve, «Scuola IUSS»).

(ii) La Scuola IUSS:

a. è dotata di personalità giuridica e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile;

b. realizza la propria autonomia attraverso lo statuto e le fonti interne;

c. si articola in una o più strutture accademiche denominate classi;

d. ha sede legale in Pavia e può istituire altri poli didattici, di ricerca e di terza missione nonché rappresentanze in Italia e all'estero, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Art. 2.
Finalità istituzionali

(i) Riconoscendo nelle conoscenze, competenze e abilità delle persone la principale risorsa per lo sviluppo di un Paese, la Scuola IUSS si propone di contribuire alla piena valorizzazione dei giovani di particolare talento e merito, offrendo loro, nel periodo degli studi universitari curriculari e in aggiunta ad essi, percorsi formativi innovativi e originali

che ne esaltino le capacità, nonché occasioni di arricchimento scientifico e culturale, senza limitazioni e vincoli rispetto a i metodi, agli oggetti e alle discipline di volta in volta coinvolte.

(ii) La Scuola IUSS si propone di contribuire al progresso della conoscenza in tutti i campi, inclusi quelli tradizionalmente definiti scientifici e umanistici, curando la formazione dei giovani alla ricerca e sviluppando programmi di ricerca secondo modelli propri.

(iii) La Scuola IUSS riconosce la propria responsabilità sociale nel promuovere e favorire azioni e iniziative per la valorizzazione delle competenze e dei risultati della ricerca e per consentirne la più ampia ricaduta culturale, sociale, etica, ambientale ed economica.

(iv) Per le finalità di cui sopra, la Scuola IUSS promuove un ambiente di forte interazione tra alta formazione e ricerca, considerando quest'ultima come premessa necessaria a garantire qualità ed efficacia alla prima.

Art. 3.

Principi, valori e qualità

(i) In accordo con la propria funzione pubblica statale, la Scuola IUSS ha carattere laico e pluralistico e assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunità e dei pari diritti nel lavoro e nello studio, promuovendo il rispetto della dignità umana e rifiutando ogni forma di discriminazione.

(ii) La Scuola IUSS, nel perseguire i valori che sono alla base della ricerca scientifica, dell'insegnamento e delle altre attività universitarie, individua come principi cardine la libertà di espressione, di insegnamento e di ricerca, l'onestà, l'integrità, la trasparenza, la solidarietà, il reciproco rispetto e la tolleranza della diversità.

(iii) Il Codice etico e di comportamento della Scuola IUSS traduce questi principi e valori in regole di condotta destinate a tutte le persone della comunità accademica.

(iv) La Scuola IUSS promuove altresì:

a. la dimensione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilità di personale e di allieve e allievi e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali nonché l'appropriazione e l'uso della lingua inglese come veicolo d'elezione nella formazione, nella ricerca e nella diffusione della cultura;

b. la diffusione della cultura, dei metodi e strumenti per la qualità, l'autovalutazione, l'approccio critico e il miglioramento continuo;

c. la consapevolezza dell'impatto della conoscenza sulla società e sul suo progresso riconoscendo particolare valore alla sostenibilità per la tutela dell'ambiente e delle future generazioni.

Art. 4.

Sinergie, federazioni, consorzi e associazioni

(i) Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali la Scuola IUSS opera in stretta sinergia con tutte le componenti sia del sistema accademico pavese, che di quello nazionale e internazionale.

(ii) In particolare, la Scuola IUSS riconosce il peculiare ruolo formativo dei Collegi universitari di merito e realizza, quale proprio elemento fondativo, caratterizzante e distintivo, una forma avanzata di partecipazione istituzionale dei Collegi ai propri processi formativi.

(iii) È facoltà della Scuola IUSS partecipare a federazioni di atenei, fondazioni, consorzi, enti e associazioni nonché stipulare convenzioni con altre istituzioni accademiche o enti operanti nei settori della ricerca e della formazione in Italia e all'estero.

(iv) La Scuola IUSS promuove la collaborazione istituzionale con le altre scuole a ordinamento speciale, predisponendo gli opportuni meccanismi di raccordo e coordinamento.

(v) La Scuola IUSS valorizza le relazioni tra e con i propri ex allievi e riconosce e sostiene la loro associazione.

Art. 5.

Amministrazione, contabilità e finanza

(i) La Scuola IUSS adotta un proprio sistema di amministrazione, finanza e contabilità, improntato ad un modello di contabilità economico-patrimoniale e analitica in conformità alle vigenti disposizioni di legge e in ossequio ai principi di trasparenza, economicità, efficienza, efficacia, semplificazione e pubblicità.

(ii) Le fonti di finanziamento della Scuola IUSS sono costituite da: trasferimenti dello Stato, contributi di altri soggetti pubblici e privati e proventi derivanti da contratti e convenzioni per attività in conto terzi, eventuali rette corrisposte per specifici percorsi di formazione dottorale e *post*-laurea.

(iii) L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

(iv) Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio direttivo e di sorveglianza approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del conto consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

Art. 6.

Patrimonio

(i) La Scuola IUSS, per le sue attività istituzionali, si avvale e cura la conservazione: dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti e di quelli di sua proprietà nonché delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o di cui abbia la disponibilità.

Art. 7

Strumenti di programmazione

(i) La Scuola IUSS adotta un Piano di orientamento strategico con il quale definisce:

a. le linee di sviluppo per un periodo pluriennale con riferimento all'evoluzione del contesto culturale, sociale, economico, formativo e scientifico, a livello nazionale e internazionale;

b. i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione;

c. le principali collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati;

d. le esigenze di strutture edilizie e di attrezzature;

e. l'organico del personale docente, ricercatore e del personale tecnico e amministrativo;

f. quanto altro necessario per il migliore sviluppo programmatico delle risorse finanziarie e delle attività.

(ii) In attuazione del Piano di orientamento strategico la Scuola IUSS fonda la sua gestione sulla programmazione triennale ai sensi della legislazione vigente.

III. ARCHITETTURA ISTITUZIONALE

Art. 8.

Organi

(i) Sono organi della Scuola IUSS:

a. il rettore;

b. il senato accademico;

c. il Consiglio direttivo e di sorveglianza;

d. il Collegio dei Revisori dei conti;

e. il nucleo di valutazione;

f. il direttore generale;

g. il Consiglio dei collegi;

h. l'*Advisory Board.*

Art. 9.

Rettore

(i) Il rettore rappresenta la Scuola IUSS ad ogni effetto e ne garantisce l'autonomia culturale, programmatica e organizzativa. È responsabile del complessivo andamento della Scuola IUSS e del perseguimento delle relative finalità.

(ii) Il rettore:

a. ha la rappresentanza legale della Scuola IUSS;

b. svolge funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività formative, di ricerca e di terza missione;

c. assicura il perseguimento delle finalità della Scuola IUSS secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di promozione del merito e di pari opportunità;

d. convoca e presiede il senato accademico;

e. convoca e presiede il Consiglio direttivo e di sorveglianza;

f. cura, nell'ambito delle proprie competenze, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal senato accademico e dal Consiglio direttivo e di sorveglianza;

g. propone al Consiglio direttivo e di sorveglianza la nomina del direttore generale;

h. assicura il collegamento con il Consiglio dei collegi;

i. propone il bilancio di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio di previsione triennale e il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;

j. approva le variazioni di bilancio di carattere non discrezionale che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio direttivo e di sorveglianza;

k. conferisce i titoli di studio e gli attestati rilasciati dalla Scuola IUSS;

l. stipula convenzioni, accordi e contratti riservati alla sua competenza dai regolamenti della Scuola IUSS;

m. procede alla chiamata dei professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, deliberata dal senato accademico;

n. svolge ogni altra attribuzione demandata al rettore e/o al rappresentante legale dalla normativa vigente e dai regolamenti della Scuola IUSS;

o. assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori, dei ricercatori e dei dirigenti;

p. emana lo statuto, i regolamenti e i bandi per l'ammissione ai corsi della Scuola IUSS;

q. propone il Piano di orientamento strategico della Scuola IUSS, tenuto anche conto delle proposte e dei pareri dei Consigli di classe;

r. propone il documento di programmazione triennale della Scuola IUSS, tenuto conto delle indicazioni dei Consigli di classe e previo parere obbligatorio e non vincolante del Consiglio direttivo e di sorveglianza;

s. propone il documento di programmazione del personale, previo parere obbligatorio e non vincolante del direttore generale e del Consiglio direttivo e di sorveglianza;

t. cura l'attuazione delle linee fondamentali del piano di orientamento strategico e del programma annuale di attività;

u. promuove l'informazione, interna ed esterna, sulle attività della Scuola IUSS, attraverso gli strumenti ritenuti più idonei;

v. esercita la funzione di avvio dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti di professori e ricercatori per cui è competente il Collegio di disciplina di cui all'art. 23 ed esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti a norma del Codice etico e di comportamento della Scuola;

w. vigila sull'osservanza del Codice etico della Scuola IUSS e segnala le violazioni al senato accademico proponendo i provvedimenti del caso, nel rispetto dei regolamenti della Scuola IUSS;

x. esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare che gli sono conferite dal presente statuto e dai regolamenti, nonché dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, per quanto applicabili;

y. propone al senato accademico i componenti di sua competenza dell'*Advisory Board*;

z. nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

(iii) Il rettore è eletto tra i professori ordinari in ruolo presso le Università italiane e le Scuole ad ordinamento speciale, con almeno sei anni di servizio prima del collocamento a riposo. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede. Il rettore è eletto per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

(iv) L'elettorato attivo spetta:

a. ai professori di prima e seconda fascia, ai ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b. ai dirigenti e al personale tecnico e amministrativo. Il voto di ciascuno è pesato con un coefficiente pari al venti per cento del rapporto tra elettorato attivo dei docenti ed elettorato attivo dei dirigenti e del personale;

c. ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e agli assegnisti di ricerca. Il voto di ciascuno è pesato con un coefficiente pari al quindici per cento del rapporto tra elettorato attivo dei docenti ed elettorato attivo dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e degli assegnisti;

d. alle allieve e gli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di dottorato. Il voto di ciascuno è pesato con un coefficiente pari al quindici per cento del rapporto tra elettorato attivo dei docenti ed elettorato attivo degli allievi;

e. al rappresentante del Consiglio dei Collegi nel senato accademico.

(v) Il rettore nomina, tra i professori ordinari della Scuola IUSS, un prorettore vicario, che lo coadiuva anche assumendo responsabilità delegate in settori di attività e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento, assenza o dimissioni anticipate. Il prorettore vicario dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

(vi) In relazione alle esigenze funzionali di settori di attività di rilevante importanza e complessità e che, eventualmente, comportino anche funzioni di rappresentanza istituzionale, il rettore può designare uno o più prorettori delegati, individuati tra i professori di ruolo della Scuola IUSS, incaricati di seguire più direttamente i settori in questione, ferme restando le proprie responsabilità di iniziativa e di coordinamento.

Art. 10.

Senato accademico

(i) Il senato accademico è organo di programmazione, indirizzo e governo della didattica, della ricerca e della terza missione della Scuola IUSS ed in tale veste approva il Piano di orientamento strategico.

(ii) Il senato accademico:

a. è responsabile dell'indirizzo strategico della Scuola IUSS;

b. delibera in merito alla costituzione, modifica ed estinzione delle strutture accademiche;

c. approva la programmazione triennale e la programmazione del personale proposte dal rettore;

d. ha competenza generale e residuale per l'approvazione di contratti e di convenzioni la cui competenza non sia altrimenti attribuita dai regolamenti della Scuola IUSS;

e. delibera in merito alla partecipazione della Scuola IUSS a federazioni di atenei, fondazioni, consorzi, enti e associazioni;

f. delibera in merito alle modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei suoi componenti;

g. approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento generale e i regolamenti per la didattica e la ricerca e ogni altro regolamento non attribuito alla competenza del Consiglio direttivo e di sorveglianza, nonché le relative modifiche;

h. può richiedere pareri non vincolanti alle classi in vista dell'approvazione o della modifica dei regolamenti di cui al punto precedente;

i. nomina i membri del Consiglio direttivo e di sorveglianza;

j. nomina i componenti dell'*Advisory Board;*

k. nomina i componenti del nucleo di valutazione;

l. nomina i componenti del collegio di disciplina;

m. delibera in ordine alla chiamata dei professori e dei ricercatori;

n. nomina i responsabili delle unità organizzative della didattica, della ricerca e della terza missione;

o. esercita, inoltre, nell'ambito dell'autonomia della Scuola IUSS, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e quelle che la legge attribuisce al consiglio di amministrazione delle università fatte salve le competenze del Consiglio direttivo e di sorveglianza;

p. determina il numero dei posti di allieva e di allievo e approva i relativi bandi dei corsi ordinari, dei corsi di dottorato di ricerca, dei corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di master da mettere a concorso;

q. esprime un parere obbligatorio e vincolante sullo schema della programmazione didattica dei corsi ordinari predisposto dai Consigli di classe.

(iii) Il senato accademico è composto da:

a. il rettore;

b. i presidi delle classi;

c. quattro membri eletti dai professori di prima fascia, dai professori di seconda fascia e dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)* della Scuola IUSS tra gli stessi;

d. un membro eletto dal personale tecnico e amministrativo tra il personale stesso;

e. un membro eletto dal Consiglio dei collegi all'interno del Consiglio stesso;

f. un membro eletto degli allievi iscritti ai corsi ordinari tra gli stessi;

g. un membro eletto dagli allievi iscritti ai corsi di dottorato tra gli stessi.

(iv) Il mandato dei componenti del senato ha durata pari a quattro anni accademici ed è rinnovabile per un solo mandato consecutivo.

Art. 11.

Consiglio direttivo e di sorveglianza

(i) Il Consiglio direttivo e di sorveglianza sovraintende all'esecuzione della politica di indirizzo e governo della Scuola IUSS con specifico riguardo alla sostenibilità e all'equilibrio della gestione economico-patrimoniale e finanziaria.

(ii) Il consiglio direttivo e di sorveglianza:

a. delibera in merito al bilancio di previsione annuale autorizzatorio e al bilancio di previsione triennale sulla base della programmazione triennale deliberata dal senato accademico;

b. delibera in merito al rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;

c. vigila sulla sostenibilità economico-finanziaria delle attività;

d. verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa, economica e finanziaria alle direttive generali impartite;

e. approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento sulla amministrazione e la contabilità e gli altri regolamenti inerenti alle materie di propria competenza;

f. nomina il direttore generale, sulla base di una proposta del rettore che motivi la scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute, a seguito di pubblicazione di apposito avviso;

g. delibera sugli schemi di remunerazione del personale e dei collaboratori della Scuola IUSS;

h. determina, sentito il Collegio dei Revisori dei conti, le indennità da attribuire ai componenti degli organi della Scuola IUSS o agli incaricati di funzioni istituzionali;

i. delibera in materia di fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, tecnico e amministrativo.

(iii) Il Consiglio direttivo e di sorveglianza è composto da:

a. il rettore;

b. un consigliere appartenente ai ruoli della Scuola IUSS, scelto tra i professori di prima fascia e i professori di seconda fascia, nominato dal senato accademico su proposta del rettore;

c. tre consiglieri non appartenenti ai ruoli della Scuola IUSS nominati dal senato accademico su proposta motivata del rettore e scelti tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale; tali consiglieri non devono appartenere ai ruoli della Scuola IUSS, a decorrere dal terzo anno accademico precedente alla nomina e per tutta la durata dell'incarico.

(iv) La durata in carica del Consiglio direttivo e di sorveglianza è di tre anni accademici, rinnovabile per un solo mandato.

Art. 12.

Collegio dei Revisori dei conti

(i) Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al riscontro della regolarità amministrativo-contabile della gestione.

(ii) Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da cinque membri, di cui:

a. un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal rettore tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b. un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c. un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'università e della ricerca.

(iii) La composizione del Consiglio dei Revisori dei conti deve rispettare i requisiti previsti dalle disposizioni di legge.

(iv) I componenti del Collegio dei Revisori sono nominati con decreto del rettore, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

Art. 13.

Nucleo di valutazione

(i) Il Nucleo di valutazione:

a. provvede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione;

b. verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca, della didattica e della terza missione, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;

c. svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente e dai regolamenti della Scuola IUSS.

(ii) Il Nucleo di valutazione è composto da cinque membri, di cui:

a. quattro membri, tra cui il presidente, designati, su proposta del rettore, tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico;

b. un rappresentante degli allievi eletto secondo le modalità previste dai regolamenti.

(iii) I componenti del Nucleo non devono appartenere ai ruoli della Scuola IUSS né rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni nei tre anni precedenti la designazione.

(iv) Il Nucleo è nominato dal senato accademico e resta in carica quattro anni accademici dalla data della nomina e l'incarico è rinnovabile per una sola volta. Il rappresentante degli allievi dura in carica due anni accademici e decade qualora perda, anche temporaneamente, lo status di allievo della Scuola IUSS, ai sensi della normativa per tempo vigente.

(v) La Scuola IUSS garantisce i mezzi necessari per il funzionamento del Nucleo, nonché l'accesso ai dati e alle informazioni occorrenti per l'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della normativa in tema di riservatezza.

Art. 14.

Direttore generale

(i) Il direttore generale opera sulla base degli indirizzi forniti dal senato accademico e dal Consiglio direttivo e di sorveglianza. In particolare:

a. esercita la funzione di gestione e organizzazione complessiva dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo della Scuola IUSS, assicurando efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;

b. coadiuva il Rettore nella preparazione delle proposte di bilancio di previsione annuale autorizzatorio, del bilancio di previsione triennale e del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;

c. approva i contratti e le convenzioni riservati alla sua competenza dai regolamenti della Scuola IUSS.

(ii) L'incarico di direttore generale è assegnato a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

(iii) L'incarico di direttore generale è:

a. attribuito dal Consiglio direttivo e di sorveglianza, su proposta motivata del rettore;
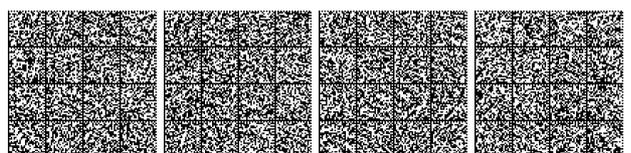
b. regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, di durata, stabilita in sede di nomina, non superiore a quattro anni e rinnovabile.

Art. 15.

Consiglio dei Collegi

(i) Il Consiglio dei Collegi può esprimere pareri non vincolanti sui seguenti argomenti:

a. bando e criteri di ammissione ai corsi ordinari;

b. provvedimenti di espulsione dai corsi ordinari dei singoli allievi;

c. modifiche dello statuto;

d. modifiche del regolamento generale.

(ii) Il Consiglio dei Collegi formula agli organi della Scuola IUSS proposte in merito a:

a. attività didattica;

b. attività internazionale.

(iii) Il Consiglio dei Collegi può essere consultato dal rettore su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno delle riunioni degli organi.

(iv) Il Consiglio dei Collegi è composto da:

c. il presidente o il rettore di ciascuno dei Collegi fondatori e dei collegi universitari di merito convenzionati nonché il presidente dell'EDiSU Pavia;

d. il rettore della Scuola IUSS o un suo delegato.

(iv) Il Consiglio dei Collegi è presieduto da uno dei rappresentanti dei Collegi fondatori. Il presidente dura in carica tre anni accademici e non può essere immediatamente rieletto.

(v) Il Consiglio dei Collegi elegge tra i propri componenti un membro del senato accademico della Scuola IUSS e propone la nomina di un componente dell'*Advisory Board.*

Art. 16.

Advisory Board

(i) L'*Advisory Board* è un organismo di consulenza del senato accademico in ordine alle tematiche di sviluppo strategico.

(ii) L'*Advisory Board* svolge funzioni consultive volte all'individuazione di linee strategiche di sviluppo in ambito scientifico e formativo, all'intensificazione dei rapporti con il mondo imprenditoriale e con le istituzioni e dei rapporti internazionali atti a favorire la ricerca e la mobilità di docenti e studenti.

(iii) L'*Advisory Board* è composto da almeno cinque personalità di riconosciuta qualificazione, non in servizio presso la Scuola IUSS, la cui esperienza possa risultare utile nelle relazioni esterne della Scuola IUSS, anche nella prospettiva di individuare nuove fonti di finanziamento per le attività didattiche, di ricerca e di terza missione.

(iv) Un componente è proposto dal Consiglio dei Collegi e gli altri componenti sono proposti dal rettore o da almeno tre membri del senato accademico.

(v) I componenti dell'*Advisory Board* svolgono la propria attività a titolo gratuito, sono nominati dal senato accademico e rimangono in carica quattro anni accademici dalla nomina.

IV. ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 17.

Strutture accademiche

(i) Al fine di programmare, organizzare e gestire attività didattiche e di ricerca della Scuola IUSS all'interno di specifiche aree o ambiti disciplinari o tematici, la Scuola IUSS può costituire classi. I requisiti minimi per la costituzione di una classe sono specificati nel regolamento generale.

(ii) Sono organi di ciascuna classe:

a. il preside di classe;

b. il consiglio di classe.

(iii) La Scuola IUSS può inoltre istituire centri di ricerca e laboratori, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.

(iv) Ogni professore o ricercatore della Scuola IUSS afferisce ad una classe.

Art. 18.

Preside di classe

(i) Il preside di classe:

a. coordina le attività della classe;

b. convoca e presiede il consiglio di classe;

c. cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di classe.

(ii) Ciascun preside è eletto dal rispettivo consiglio di classe, a maggioranza assoluta dei componenti, di norma tra i professori di prima fascia o in mancanza tra i professori di seconda fascia con regime di impegno a tempo pieno afferenti alla struttura accademica.

(iii) I presidi sono nominati con decreto del rettore, durano in carica per un triennio accademico.

(iv) Ciascun preside, sentito il parere del consiglio di classe, può nominare un vicepreside.

Art. 19.

Consiglio di classe

(i) Il Consiglio di classe:

a. organizza le attività di ricerca, didattiche e di verifica dell'apprendimento;

b. approva la programmazione didattica tenendo conto, per i corsi ordinari, del parere reso dal senato ai sensi dell'art. 10, comma (ii), lettera *q)*;

c. delibera in merito ai contratti di insegnamento nonché ai contratti e alle convenzioni riservati alla sua competenza dai regolamenti della Scuola IUSS, nei limiti di quanto stabilito dal bilancio di previsione annuale autorizzatorio;

d. affida ai professori e ai ricercatori i compiti didattici e di servizio agli allievi e agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, tenendo conto delle peculiarità del modello formativo della Scuola IUSS, secondo le modalità definite dai regolamenti e le direttive del senato accademico;

e. propone al senato accademico la chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

f. propone i bandi dei corsi ordinari, dei corsi di dottorato, dei corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di *master.*

(ii) Il Consiglio di classe delibera altresì in merito:

a. ai piani di studio;

b. al coordinamento operativo e gestionale dei corsi;

c. alle richieste degli allievi di iscriversi presso un'Università diversa da quella di Pavia con cui sia stato stipulato uno specifico accordo;

d. alle richieste degli allievi di sospensione dell'attività didattica e di partecipazione ad attività di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola IUSS;

e. all'istituzione di forme di tutorato e di corsi integrativi di quelli seguiti dagli allievi della Scuola IUSS presso l'Università.

(iii) Il Consiglio di classe è composto da:

a. il preside;

b. i professori di prima e di seconda fascia afferenti alla classe;

c. i professori, aggregati e su convenzione con impegno parziale presso la Scuola IUSS afferenti alla classe;

d. tre membri eletti tra i ricercatori afferenti alla classe;

e. un membro eletto tra gli assegnisti di ricerca della casse;

f. un membro eletto tra gli allievi dei Corsi ordinari afferenti alla classe;

g. un membro eletto tra gli allievi dei corsi di dottorato di ricerca della classe.

(iv) Le modalità di elezione sono disciplinate dai regolamenti.

(v) Il mandato dei membri di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* ha durata di due anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta.
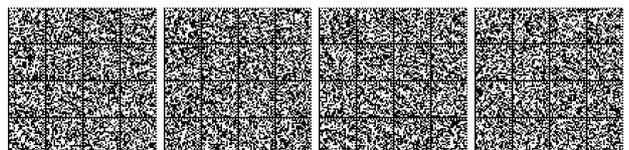
(vi) Il preside della classe ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i soggetti che partecipino alle attività didattiche e di ricerca della Scuola IUSS.

Art. 20.

Presidio della qualità

(i) Il Presidio della Qualità («PQA») esercita in seno alla Scuola IUSS le funzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario italiano, coordina il sistema di assicurazione della qualità della Scuola IUSS e promuove la diffusione della cultura, dei metodi e strumenti per la qualità, l'autovalutazione, l'approccio critico e il miglioramento continuo nella gestione di tutti i processi che contribuiscono al miglioramento della qualità.

(ii) La composizione e il funzionamento del PQA sono definiti nei regolamenti.

Art. 21.

Commissione paritetica allievi e docenti

(i) La Commissione paritetica allievi e docenti:

a. svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b. formula pareri non vincolanti sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.

(ii) La Commissione paritetica allievi e docenti è composta da almeno quattro allievi e quattro docenti, presieduta dal rettore o da un suo delegato.

(iii) Il funzionamento della Commissione è definito dai regolamenti.

Art. 22.

Comitato unico di garanzia

(i) Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sostiene l'azione della Scuola IUSS tesa a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza fisica, morale o psichica per i lavoratori, compreso il fenomeno del *mobbing*.

(ii) Il Comitato formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, dei lavoratori, delle allieve e degli allievi per consentire l'effettiva parità. Affronta tematiche delle pari opportunità a tutti i livelli, coinvolgendo la componente studentesca e il personale a tempo indeterminato e determinato.

(iii) Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti della Scuola IUSS, scelti fra il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di genere. Allo scopo di promuovere una maggiore tutela dei singoli e dei gruppi da eventuali discriminazioni, il Comitato è integrato da due rappresentanti scelti fra gli assegnisti di ricerca e gli allievi.

(iv) Il presidente del Comitato è designato dal senato accademico della Scuola IUSS ed i componenti rimangono in carica quattro anni accademici, l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

(v) Le modalità di funzionamento del Comitato unico di garanzia sono definite dai regolamenti.

Art. 23.

Collegio di disciplina

(i) Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere parere conclusivo in merito.

(ii) Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari nel rispetto del contraddittorio.

(iii) Il Collegio di disciplina si compone di tre professori universitari di prima fascia in regime di tempo pieno.

(iv) La nomina dei componenti del Collegio di disciplina è effettuata come segue: due componenti, di cui almeno uno esterno ai ruoli della Scuola, sono nominati dal senato accademico su proposta del rettore e un componente è eletto secondo il principio della rappresentanza tra pari e nel rispetto delle procedure previste dall'apposito regolamento della Scuola, dai professori ordinari di ruolo in servizio presso la Scuola.

(v) I suoi componenti restano in carica quattro anni accademici e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

(vi) Qualora il procedimento disciplinare si svolga nei confronti del rettore della Scuola, la titolarità del potere di avvio del procedimento disciplinare spetta al Decano.

V. ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

Art. 24.

Offerta didattica e formativa

(i) Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Scuola IUSS attiva:

a. corsi ordinari per allieve e allievi iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico dell'Università di Pavia e delle istituzioni universitarie convenzionate;

b. corsi di dottorato di ricerca.

(ii) La Scuola IUSS può inoltre attivare:

a. corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica in collaborazione con una o più istituzioni universitarie, mediante la stipula di apposite convenzioni;

b. master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con una o più istituzioni universitarie;

c. altri corsi tra i quali corsi di alta formazione, di formazione permanente, corsi brevi e seminari, anche in collaborazione con una o più istituzioni universitarie o altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente.

(iii) La Scuola IUSS può altresì:

a. conferire premi di studio e borse di studio a coloro che partecipano ai corsi attivati;

b. istituire corsi di orientamento alla formazione universitaria e professionale.

(iv) L'ammissione ai corsi attivati dalla Scuola IUSS avviene mediante selezione pubblica sulla base del merito.

Art. 25.

Corsi ordinari

(i) I corsi ordinari hanno la finalità di arricchire e ampliare il percorso formativo seguito dagli allievi nei corsi di studio dell'università. Gli insegnamenti dei corsi ordinari possono svilupparsi in tutti gli ambiti disciplinari, inclusi a titolo di esempio quelli delle scienze umane, delle scienze sociali, delle scienze biomediche, delle scienze naturali e matematiche e delle scienze e tecnologie, favorendo la visione non limitata ad un unico ambito.

(ii) I corsi ordinari hanno la stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico attivati dalle Università presso le quali sono iscritti gli allievi.

(iii) L'ammissione ai corsi ordinari della Scuola IUSS avviene per concorso, esclusivamente sulla base di criteri di merito.

(iv) Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi al fine di assicurare l'alto livello dei loro studi con riferimento ai corsi seguiti presso l'Università cui sono iscritti ed alle attività formative interne della Scuola IUSS.

(v) I diplomi di licenza costituiscono titolo di merito, valutabile per l'ammissione a percorsi formativi di ulteriore livello offerti dalla Scuola IUSS.

(vi) Gli allievi dei corsi ordinari sono di norma alunni dei Collegi fondatori, dei Collegi EDiSU Pavia o dei collegi universitari di merito convenzionati. Le deroghe a questo principio sono specificate nel regolamento didattico della Scuola IUSS.
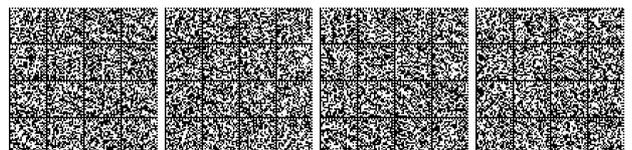
(vii) La Scuola IUSS ha come obiettivo, previa disponibilità di fondi a bilancio, il raggiungimento della completa gratuità degli studi degli allievi dei Corsi ordinari e collabora sinergicamente con i Collegi e le Università di riferimento per ottenere tale risultato.

(viii) La Scuola IUSS, per favorire «i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi», può predisporre strumenti di sostegno finanziario per agevolare gli allievi dei corsi ordinari che ne avessero bisogno.

Art. 26.

Titoli

(i) La Scuola IUSS rilascia i seguenti titoli:

a) diploma di licenza;

b) diploma di licenza triennale di primo livello;

c) diploma di licenza biennale di secondo livello;

agli allievi che abbiano seguito con profitto i corsi ordinari e superato l'esame di licenza nei termini e con le modalità definite dal regolamento didattico;

d) laurea magistrale congiunta con almeno un'Università italiana o straniera agli studenti che abbiano compiuto il relativo corso di studi;

e) dottorato di ricerca (PhD) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, duecentodieci agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di dottorato di ricerca;

f) master universitario di primo o secondo livello agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi.

(ii) Il rilascio degli attestati previsti nell'ambito dell'offerta didattica e formativa del precedente art. 24, comma (ii), lettera *c)*, è disciplinato da regolamento, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 27.

Allievi

(i) Sono allievi della Scuola IUSS gli studenti dei corsi ordinari e dei corsi di dottorato.

VI. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 28.

Funzionamento degli organi collegiali, delle Commissioni e delle strutture accademiche

(i) Fatto salvo quanto espressamente disciplinato per ciascun organo dal presente statuto, il funzionamento degli organi collegiali, delle Commissioni e delle strutture accademiche della Scuola IUSS si conforma ai seguenti principi:

a. la mancata designazione, nomina o elezione di componenti non impedisce la costituzione del collegio; il collegio non è costituito se almeno due terzi dei suoi componenti non sono stati nominati, eletti o designati;

b. qualora, per qualunque motivo, un componente eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti;

c. il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo; scaduto il periodo del mandato, l'organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo massimo di quarantacinque giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono;

d. le dimissioni di un componente producono i loro effetti dopo l'accettazione del collegio;

e. in caso di assenza o impedimento di chi ne ha la Presidenza, il collegio è presieduto dal vicario, se nominato; qualora anche quest'ultimo sia impedito, ovvero non sia stato nominato, esercita le funzioni il componente anagraficamente più anziano;

f. qualora a seguito di dimissioni o comunque di cessazione anticipata del mandato, vengano a mancare al collegio più di un terzo dei propri componenti, il collegio decade ed è necessario procedere alla costituzione di un nuovo collegio; in tale ipotesi il mandato del nuovo collegio decorre dalla costituzione dello stesso;

g. la convocazione della seduta è inviata, nel rispetto delle previsioni dei singoli regolamenti di funzionamento degli organi, dal presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei componenti;

h. l'ordine del giorno è stabilito dal presidente del collegio ed è indicato nella convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata nell'ordine del giorno; la richiesta di inserire uno o più punti all'ordine del giorno è accolta in seduta se approvata da almeno la metà dei componenti del collegio presenti;

i. le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla votazione, ove non siano previste maggioranze qualificate; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente;

j. le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese.

(ii) Tutte le riunioni di organi collegiali, di Commissioni, di Comitati e di strutture accademiche della Scuola IUSS possono avere luogo in modalità telematica. In tal caso, il presidente, o, in sua assenza, chi lo sostituisce, deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando, personalmente e in modo certo, tutti i partecipanti collegati, e assicurarsi che gli strumenti utilizzati consentano agli stessi partecipanti di seguire in tempo reale la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, o chi lo sostituisce.

(iii) In caso di necessità e urgenza il presidente dell'organo collegiale, della Commissione o della struttura accademica può adottare sotto la sua responsabilità i provvedimenti provvisori necessari. Gli effetti di tali provvedimenti provvisori decadono qualora non siano ratificati dall'organo collegiale, dalla Commissione o dalla struttura accademica alla prima seduta utile.

Art. 29.

Norma di chiusura

(i) Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(ii) Il consiglio di amministrazione federato, il senato accademico, il Collegio dei revisori dei conti federato e il Nucleo di valutazione federato in carica all'entrata in vigore dello statuto decadono al momento della costituzione dei nuovi organi statutari, alla quale si procederà entro il 30 giugno 2022.

(iii) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche elettive, non sono considerati anche i periodi già espletati nella Scuola IUSS alla data di entrata in vigore dello statuto.

(iv) Qualora, nella fase di prima applicazione del presente statuto, i mandati elettivi abbiano inizio ad anno accademico avviato, lo scorcio residuo di anno accademico si aggiunge alla durata ordinaria degli stessi.

(v) Gli organi provvedono alla modifica, ove necessario, dei regolamenti della Scuola IUSS; fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, si applicano i regolamenti vigenti, in quanto compatibili.

22A01976

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina AAM/PPA n. 87/2022 del 28 gennaio 2022, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Marcaina».

Estratto determina AAM/PPA n. 256/2022 del 16 marzo 2022

La determina AAM/PPA n. 87/2022 del 28 gennaio 2022, relativa al medicinale MARCAINA, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 40 del 17 febbraio 2022, è rettificata, nei termini che seguono:

Ove si legge:

È autorizzata la seguente variazione relativa al medicinale «Marcaina»: (…) per le seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 021409331 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 021409343 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 021409356 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 021409368 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 021409418 - «5 mg/ml iperbarica soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 4 ml.

Leggasi:

È autorizzata la seguente variazione relativa al medicinale «Marcaina»(…) per le seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 021409331 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 021409343 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 021409356 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 021409418 - «5 mg/ml iperbarica soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 4 ml.

Titolare A.I.C.: Aspen Pharma Trading Limited con sede legale e domicilio in 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus - Dublin 24 (Irlanda),

Codice pratica: VN2/2021/43

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. Sono fatti salvi tutti gli effetti medio tempore prodotti dalla determina AAM/PPA n. 87/2022 del 28 gennaio 2022 pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 40 del 17 febbraio 2022.

22A01939

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gelaspan»

Estratto determina AAM/PPA n. 234/2022 del 16 marzo 2022

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

Sono autorizzate le modifiche inerenti i paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo:

NL/H/4453/001/II/004: Modifica RCP paragrafo 4.1 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo;

NL/H/4453/001/II/005: Modifica RCP paragrafi 4.3, 4.4, 4.9 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo;

NL/H/4453/001/II/006: Modifica RCP paragrafo 4.8 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo;

NL/H/4453/001/II/007/G: Modifica RCP paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2, 5.3 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo;

per il medicinale GELASPAN per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 041159017 - «4% soluzione per infusione» 10 flaconi LDPE «ecoflac plus» da 500 ml;

A.I.C. n. 041159029 - «4% soluzione per infusione» 20 sacche plastica (non *pvc)* «ecobag» da 500 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in Carl Braun Strasse, 1 – Melsungen 34212 (Germania).

Procedure europee: NL/H/4453/001/II/004, NL/H/4453/001/II/005, NL/H/4453/001/II/006, NL/H/4453/001/II/007/G

Codici pratiche: VC2-2020-466 VC2-2020-506 VC2-2020-514 VC2-2020-524

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina:

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A01940

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosamax»

Estratto determina AAM/PPA n. 237/2022 del 16 marzo 2022

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/47

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società MSD ITALIA S.r.l., codice fiscale 00422760587, con sede legale e domicilio fiscale in via Vitorchiano n. 151 - 00189 Roma, Italia (IT)

Medicinale: FOSAMAX

A.I.C. n. 029052065 - «70 mg compresse» 2 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 029052077 - «70 mg compresse» 4 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 029052089 - «70 mg compresse» 8 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 029052091 - «70 mg compresse» 12 compresse in blister Al/Al;

alla società Organon Italia S.r.l., codice fiscale 03296950151, con sede legale e domicilio fiscale in piazza Carlo Magno, 21, 00162 Roma, Italia

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01941

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calisvit»

Estratto determina AAM/PPA n. 247/2022 del 16 marzo 2022

È autorizzata la seguente variazione: Ampliamento del limite di accettazione del parametro Loss on Drying da $\leq 3\%$ a $\leq 15\%$ nella specifica del prodotto finito alla *shelf life*.

Per il medicinale CALISVIT per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 023651058 - «500mg/200 UI polvere e solvente per sospensione orale» 10 flaconcini.

Titolare A.I.C: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l. (codice fiscale n. 00395270481) con sede legale e domicilio fiscale in via Sette Santi n. 3 - 50131 - Firenze (FI) Italia.

Codice pratica: VN2/2020/325

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A01942

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enapren»

Estratto determina AAM/PPA n. 248/2022 del 16 marzo 2022

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/48

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società MSD Italia S.r.l., codice fiscale 00422760587, con sede legale e domicilio fiscale in Via Vitorchiano, 151, 00189 Roma, Italia (IT)

Medicinale: «ENAPREN»

025682028 - «20 mg compresse» 14 compresse

025682042 - «5 mg compresse» 28 compresse

025682079 - «20 mg compresse» 28 compresse

025682319 - «5 mg compresse» 56 compresse in blister al/al

alla società Organon Italia S.r.l., codice fiscale 03296950151, con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Carlo Magno, 21, 00162 Roma, Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della Determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01943

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nuvaring»

Estratto determina AAM/PPA n. 249/2022 del 16 marzo 2022

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/52

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società MSD Italia S.r.l., codice fiscale 00422760587, con sede legale e domicilio fiscale in Via Vitorchiano, 151, 00189 Roma, Italia (IT)

Medicinale: «NUVARING»

035584010 - «0,120 mg/0,015 mg ogni ventiquattro ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina al/ldpe/pet
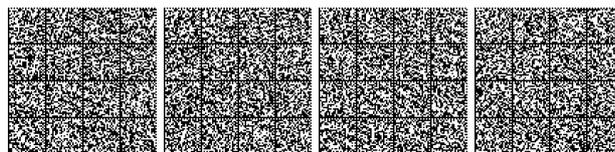
035584022 - «0,120 mg/0,015 mg ogni ventiquattro ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustina al/ldpe/pet

035584034 - «0,120 mg/0,015 mg ogni ventiquattro ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina al/ldpe/pet + 1 applicatore

035584046 - «0,120 mg/0,015 mg ogni ventiquattro ore dispositivo vaginale» 3 dispositivi in bustina al/ldpe/pet + 3 applicatori

alla società Organon Italia S.r.l., codice fiscale 03296950151, con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Carlo Magno, 21, 00162 Roma, Italia

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01944

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inegy»

Estratto determina AAM/PPA n. 250/2022 del 16 marzo 2022

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/46

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società MSD Italia S.r.l., codice fiscale 00422760587, con sede legale e domicilio fiscale in Via Vitorchiano, 151, 00189 Roma, Italia (IT)

Medicinale: «INEGY»

036679 - «10mg/10mg compresse»

036679 - «10mg/20mg compresse»

036679 - «10mg/40mg compresse»

036679 - «10mg/80mg compresse»

In tutte le confezioni autorizzate per ciascuna forma e dosaggio.

alla società Organon Italia S.r.l., codice fiscale 03296950151, con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Carlo Magno, 21, 00162 Roma, Italia

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01945

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rinazina Doppia Azione»

Estratto determina AAM/PPA n. 253/2022 del 16 Marzo 2022

Autorizzazine variazioni:

sono autorizzate le seguenti variazioni:

Grouping di variazione TIPO II: 7 variazioni tipo II C.I.4) Aggiornamento stampati per includere nuove informazioni di sicurezza, allineamento al QRD *template* e modifiche editoriali minori;

Variazione di Tipo IA_{IN} C.I.3.a) Aggiornamento stampati al fine di implementare la raccomandazione adottata dal PRAC (EMA/PRAC/12854/2021);

Modifiche ai paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.3, 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al,

Medicinale: RINAZINA DOPPIA AZIONE.

Confezione:

039064011 - «0,5mg/ml + 0,6 mg/ml spray nasale, soluzione» 10 ml flacone multidose in hpe con nebulizzatore.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti s.n.c., 20021 Baranzate (MI) - Italia - Codice fiscale 00867200156.

Codice procedura europea: SE/H/0848/001/II/063/G - SE/H/0848/001/IA/070.

Codice pratica: VC2/2020/379 - C1A/2021/1302.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e sucessive modificazioni ed integrazioni., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate,possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01946

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ancotil»

Estratto determina AAM/PPA n. 257/2022 del 16 marzo 2022

(Autorizzazione delle variazioni)

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

allineamento degli stampati al CCDS versione 4 del giugno 2020.

allinemento degli stampati per adeguamento al *Paediatric Worksharing* Lv/W/00005/pdWS/001.

Modifica dei paragrafi 1, 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 6.1, 6.6, 7, 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Adeguamento all'ultima versione del QRD *template* ed alla linea guida eccipienti. Modifiche editoriali.

Per il medicinale ANCOTIL (A.I.C. n. 024753) per tutte le confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: Mylan Italia S.r.l. con sede legale in via Vittor Pisani, n. 20 - 20124 Milano - codice fiscale n. 02789580590.

Codici pratiche: VN2/2020/249 N1B/2019/495.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi, al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A01947

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica l'elenco delle imprese cancellate - a vario titolo - dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Nella stessa tabella viene riportato anche il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le medesime imprese hanno dichiarato di aver smarrito durante tutto il periodo di attività o che non è stato possibile recuperare.

I punzoni dell'impresa sotto elencata, recanti le impronte dei marchi di identificazione, sono stati restituiti alla Camera di commercio di Padova che ha provveduto a deformarli e quindi a renderli inutilizzabili.

Denominazione impresa	Sede legale (Provincia di Padova)	Numero marchio	Totale dei punzoni smarriti o non restituiti
La Fenice S.N.C. Di Benedetti Rossana & C.	Via Dorighello 12, Padova	392	0

22A01948

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 marzo 2022, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Abolizione della caccia».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il sig. Pier Paolo Cirillo, via della Divisione Torino, n. 94, cap 00143, Roma; pec: comitato@pec.cadapa.it.

22A02115

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 17 marzo 2022 - Modalità operative e disciplina per l'esecuzione dei controlli *ex post* di cui al regolamento (UE) 2017/821.

Con decreto del direttore generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del 17 marzo 2022 sono state definite le modalità operative e la disciplina per l'esecuzione dei controlli ex post di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) 2017/821 e agli articoli da 5 a 7 del decreto legislativo n. 13/2021, ai sensi dell'art. 5, comma 11, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 13, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2021.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto direttoriale è pubblicato e consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali e dell'Autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/821 https://anc3tg.mise.gov.it/index.php/it/

22A01975

Comunicato relativo al decreto 7 marzo 2022 recante l'elenco dei beneficiari ammessi alle agevolazioni previste per la Zona franca urbana istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 7 marzo 2022 è stato approvato l'elenco, riportato nell'allegato 3b, dei soggetti che hanno partecipato al bando 2021 per la zona franca urbana istituita ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e per i quali è stata necessaria un'ulteriore attività istruttoria in ordine a contenuti delle dichiarazioni rese nell'istanza di accesso alle agevolazioni, nonché alle risultanze riscontrate a seguito della registrazione dell'aiuto sul Registro nazionale degli aiuti di Stato (cd. RNA), ovvero sul Sistema informativo agricolo nazionale. (cd. SIAN)

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico http://www.mise.gov.it

22A01994

REGIONE LIGURIA

Legge regionale 17 marzo 2022, n. 3 - Disposizioni finanziarie di carattere urgente.

(*Omissis*).

Art. 1.

Disposizioni di carattere finanziario di adeguamento all'art. 1, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)

1. A decorrere dall'anno di imposta 2022 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è determinata per scaglioni di reddito incrementando l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni:

a) per i redditi sino a euro 15.000,00: 0 per cento;

b) per i redditi oltre euro 15.000,00 e sino a euro 28.000,00: 0,58 per cento;

c) per i redditi oltre euro 28.000,00 e sino a euro 50.000,00: 1,08 per cento;

d) per i redditi oltre euro 50.000,00: 1,10 per cento.

2. Per l'anno 2022 le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 21 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)), disposte ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, rimangono confermate.

(*Omissis*).

22A01978

REGIONE MARCHE

Legge regionale 23 marzo 2022, n. 5 – Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF.

(*Omissis*).

Art. 1.

Addizionale regionale all'IRPEF

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, in attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 6 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012) e all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario), è rideterminata, rispetto all'aliquota di base fissata ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 68/2011, secondo i seguenti punti percentuali e scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000,00 euro, nessuna maggiorazione;

b) oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, maggiorazione del 0,30 per cento;

c) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro, maggiorazione del 0,47 per cento;

d) oltre 50.000,00 euro, maggiorazione del 0,50 per cento.

2. A decorrere dall'anno di imposta 2022, la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al comma 1 non trova applicazione per i contribuenti con un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, fino a 50.000,00 euro con uno o più figli portatori di *handicap* di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, comunque a carico ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti non sia superiore a 50.000,00 euro.

3. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 158.000,00 per ciascun esercizio 2022, 2023 e 2024 del bilancio di previsione 2022/2024, computato nello stanziamento iscritto al titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati».

4. Alla copertura della minore entrata di cui al comma 3 si provvede con la contestuale ed equivalente riduzione delle risorse già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio vigente a carico della missione 20, programma 01, titolo 1.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

(*Omissis*).

22A01995

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-075) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.